



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 785

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 13 settembre 2017

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	Pag.	5
---------------------------	------	---

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	10
<i>Plenaria</i>	»	12

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	»	25
---------------------------	---	----

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	63
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	68

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	»	73
---------------------------	---	----

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	»	77
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 355)</i>	»	89

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i>	»	90
---------------------------	---	----

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Plenaria</i>	»	94
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 374)</i>	»	101

10^a - Industria, commercio, turismo:

<i>Plenaria</i>	»	102
---------------------------	---	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 116)</i>	<i>Pag.</i>	104
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 117)</i>	»	104
<i>Plenaria</i>	»	105
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 288)</i>	»	109
<i>Plenaria</i>	»	109
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	115
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	120
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	124
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	124

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	136
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	142
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	147
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	148
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	149
<i>Plenaria</i>	»	149
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	151
<i>Plenaria</i>	»	151
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	153
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	154
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	155

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	<i>Pag.</i>	156

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	157
---------------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria

128^a Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni della Vice Presidente Pezzopane in ordine a cariche rivestite da senatori

La Vice Presidente PEZZOPANE (*PD*), in qualità di coordinatrice del Comitato per l'esame delle cariche rivestite da senatori, fa presente che il Comitato, riunitosi ieri, ha esaminato la posizione del senatore Cuomo.

In data 31 agosto 2017 è pervenuta al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari una comunicazione a firma del senatore Vincenzo Cuomo della quale dà lettura.

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, all'articolo 13, comma 3 dispone che: «Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ...».

Sulla base dell'ultimo censimento della popolazione il comune di Portici ha una popolazione di 55.765 abitanti.

Per le considerazioni sopra esposte, il Comitato ha quindi accolto la proposta, formulata in qualità di Coordinatrice dello stesso organo, di dichiarare l'incompatibilità della carica rivestita dal senatore Vincenzo Cuomo, sindaco del comune di Portici.

Il PRESIDENTE avverte quindi che nel caso in cui la Giunta approvasse la proposta appena formulata dalla Vice Presidente Pezzopane, al fine di rimuovere la situazione di cumulo di cariche incompatibili, si dovrà procedere alla fissazione di un termine per l'esercizio per il diritto di opzione da parte del senatore Cuomo, termine che, secondo la prassi più recente, è stato fissato in tre giorni dalla data di ricevimento della raccomandata indirizzata allo stesso senatore.

Il senatore CRIMI (*M5S*) osserva che, al di là della prassi ricordata dal Presidente, nel momento in cui viene riscontrata una evidente situazione di incompatibilità tra le cariche, il termine per l'esercizio dell'opzione, concesso al parlamentare, ha l'obiettivo di definire la scelta che lo stesso intende effettuare, nel senso di rinunciare alla carica ritenuta incompatibile o, al contrario, di rinunciare al seggio senatoriale.

Tuttavia, nella vicenda in esame, il senatore Cuomo, attraverso la missiva da lui trasmessa, ha chiaramente ed inequivocabilmente già esercitato di fatto la richiamata opzione, dichiarando espressamente di cessare dalle funzioni e dalla carica di senatore. Alla luce di questa evidente affermazione da parte dello stesso senatore Cuomo, non c'è alcuna necessità di interrogarlo ulteriormente sulla scelta che intende operare, dal momento che essa è stata già chiaramente esercitata nella lettera cui si è fatto riferimento.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel dichiararsi d'accordo con la prassi, ricordata dal Presidente, di fissazione di un termine per l'opzione di tre giorni, osserva che, soprattutto nella fase nascente, le amministrazioni comunali, appena insediate dopo lo svolgimento delle elezioni, possono incontrare alcune oggettive difficoltà di funzionamento, tali da poter indurre nel caso specifico il senatore Cuomo a dover revocare la scelta indicata nella lettera da lui trasmessa. Infatti, in tale lasso di tempo possono intervenire delle ragioni che giustificano una valutazione differente. Anche alla luce di tale circostanza, pertanto, appare necessario rispettare scrupolosamente tutte le fasi previste nel procedimento per accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare. Del resto, l'istituto dell'autosospensione dalla carica non trova alcun fondamento, in quanto ogni manifestazione di volontà di rinunciare alla carica parlamentare deve essere oggetto di una presa d'atto da parte dell'organo di appartenenza.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*), nel condividere la prassi più recente che ha visto la fissazione di un termine di tre giorni per l'esercizio dell'opzione, sottolinea come il senatore Cuomo, nella lettera inviata, abbia fatto espresso riferimento alla normativa vigente attendendo le deter-

minazioni della Giunta. Se, quindi, vi fosse stata da parte dello stesso senatore una evidente dichiarazione di volontà di dimettersi dalla carica parlamentare si sarebbe rivolto direttamente al Presidente del Senato. Alla luce di tale ricostruzione, pertanto, ritiene che qualsiasi altra interpretazione sul contenuto della lettera richiamata sia del tutto fuorviante.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) coglie l'occasione per evidenziare la necessità di osservare il procedimento formale previsto per l'accertamento delle incompatibilità con il mandato parlamentare, accertamento al quale sovrintende la Giunta nel rispetto del diritto e della prassi parlamentare che prevede in particolare la fissazione di un termine pari a tre giorni per l'esercizio dell'opzione da parte del senatore interessato.

Reputa pertanto che tale prassi debba essere osservata anche nel caso in esame.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) esprime la propria sorpresa per l'incomprensibilità e l'ipocrisia di alcune posizioni espresse dai senatori intervenuti poiché esse sembrano trascurare il dato sostanziale della vicenda che si sta esaminando. Infatti, a suo avviso, non ha alcun senso procedere ad una verifica dell'attuale volontà del senatore Cuomo il quale, proprio a causa di coloro che intendono in qualche modo proteggerlo, rischia di trovarsi in una posizione critica di fronte ad una opinione pubblica che non comprenderebbe l'ennesimo arroccamento della classe politica a difesa delle proprie prerogative. In sostanza ritiene che il senatore Cuomo abbia in maniera inequivocabile espresso la propria dichiarazione di volontà, nel senso di cessare dalle funzioni e dalla carica di senatore, essendo stato eletto sindaco.

Infine osserva che ribadire in modo granitico la prassi più recente circa la fissazione del termine in tre giorni non appare pienamente condivisibile, poiché sulla base dei precedenti, bisognerebbe verificare se in passato ci si è trovati di fronte ad una fattispecie identica a quella di cui si sta discutendo, ossia in presenza di una lettera inviata dal senatore interessato sul tenore di quella trasmessa dal senatore Cuomo.

Il senatore D'ASCOLA (*AP-CpE-NCD*) evidenzia che in ogni sequenza procedimentalizzata si susseguono una serie di passaggi e di fasi che non può essere semplificata o del tutto azzerata. In tale senso, ricorda che il procedimento per accertare l'eventuale incompatibilità con il mandato parlamentare è dettato dall'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri. In tale procedimento – che rientra nella competenza della Giunta – si prevede un termine affinché il senatore interessato eserciti la propria opzione. In particolare, reputa che la prassi più recente volta a fissare un termine pari a tre giorni sia funzionale ad operare una congrua riflessione, fermo restando che spetta solo alla Giunta – e non certo al senatore interessato – accertare la sussistenza della incompatibilità tra cariche. Alla luce di tali argomentazioni, richiama l'esigenza di osservare in modo scrupoloso ed integrale il procedimento richiamato.

Ad avviso del senatore CUCCA (*PD*) risulta pacifico che il senatore Cuomo abbia inteso attivare il procedimento volto ad accertare l'incompatibilità tra cariche poiché egli, nella lettera inviata, afferma chiaramente di attendere le determinazioni della Giunta. Pertanto ogni altro argomento è del tutto pretestuoso e strumentale e si dispiace delle considerazioni espresse dal senatore Buccarella che appaiono ingenerose nei confronti della Giunta che ha sempre svolto il proprio lavoro nel pieno rispetto delle norme regolamentari. Per effetto di queste considerazioni ritiene che sia da mantenere la prassi che prevede un termine per l'opzione pari a tre giorni.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) evidenzia che l'*incipit* della lettera trasmessa dal senatore Cuomo rende evidente, sul piano interpretativo, che la stessa va inquadrata nell'ambito del contesto normativo costituito dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, richiamato espressamente in tale missiva. Il comma 5 del predetto articolo 18 contempla un *iter* procedimentale inderogabile, che si sostanzia nella fissazione di un termine al senatore interessato entro il quale lo stesso potrà esercitare il proprio diritto di opzione.

Rileva peraltro il senatore Pagliari che anche nel caso, meramente ipotetico, in cui la missiva del senatore Cuomo fosse configurabile come una lettera di dimissioni – tesi ermeneutica erronea a giudizio dell'oratore, per i motivi precedentemente evidenziati – in ogni caso la Giunta non sarebbe competente, rientrando tale atto nell'esclusiva attribuzione dell'Assemblea.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) si sofferma sul comma 6 dell'articolo 18, evidenziando che lo stesso prevede due presupposti per l'esercizio dell'opzione, ossia il riconoscimento della incompatibilità della carica oggetto della dichiarazione di dimissioni, nonché l'effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto inerente alla carica stessa.

Alla luce di tale quadro complessivo, l'oratrice propone di fissare un termine di un solo giorno al senatore Cuomo, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di opzione in tale lasso temporale.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) non esita a definire «una mascalzonata» l'eventuale scelta di far decadere strumentalmente dalla carica il senatore Cuomo prima del termine di tre giorni per l'esercizio dell'opzione – delineato dalla prassi regolamentare – al solo fine di impedire allo stesso la maturazione dei propri diritti previdenziali.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) svolge alcune osservazioni in merito al rispetto del procedimento dettato dall'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri riguardante l'accertamento dell'incompatibilità tra le cariche.

Il senatore CRIMI (*M5S*) interviene incidentalmente per precisare che non ha fatto mai riferimento ad una volontà del senatore Cuomo di dimet-

tersi o di autosospendersi dalla carica di senatore. Ha invece inteso precisare che lo stesso senatore Cuomo ha già anticipatamente esercitato l'opzione rispetto alle cariche in questione senza che ci sia pertanto bisogno di invitare lo stesso senatore ad effettuare la scelta in un dato termine.

Il PRESIDENTE ribadisce che il termine per l'esercizio per il diritto di opzione da parte di un senatore è stato fissato, secondo la prassi più recente, in tre giorni dalla data di ricevimento della raccomandata indirizzata allo stesso senatore. Tiene inoltre a precisare che le dimissioni di un senatore debbono essere presentate al Presidente del Senato. Inoltre la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – e non certo il Presidente dello stesso organo – non possono esercitare funzioni diverse da quelle istruttorie; del resto la lettera inviata dal senatore Cuomo – che invita la Giunta ad applicare l'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri – è stata già trasmessa al Presidente del Senato per opportuna conoscenza. Inoltre, il rispetto del procedimento previsto per l'accertamento dell'incompatibilità con il mandato parlamentare – procedimento al quale la Giunta deve unicamente attenersi secondo la ricordata norma regolamentare – si svolge attraverso una prima istruttoria dei fatti che ha avuto luogo presso il Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori.

Si procede quindi alle votazioni.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta, avanzata dalla Vice Presidente Pezzopane, coordinatrice del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, di dichiarare l'incompatibilità della carica rivestita dal senatore Vincenzo Cuomo, sindaco del comune di Portici.

La Giunta approva all'unanimità.

Stante la necessità di rimuovere la situazione di cumulo di cariche incompatibili, la Giunta approva, altresì, a maggioranza, la fissazione di un termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte del senatore Cuomo. Tale termine, secondo la prassi più recente, è fissato in tre giorni dalla data di ricevimento della raccomandata indirizzata allo stesso senatore.

Il PRESIDENTE avverte quindi che darà comunicazione al senatore Cuomo dell'incompatibilità dichiarata dalla Giunta, invitandolo ad optare nel termine perentorio suindicato.

Fa presente che, ai fini della decadenza dal mandato parlamentare, sarebbe stato comunque necessario dar corso alle prescritte procedure, che comportano ulteriori adempimenti da parte della Giunta e la decisione finale da parte dell'Assemblea; procedure che evidentemente avrebbero richiesto tempi non brevissimi.

La seduta termina alle ore 14,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 settembre 2017

Sottocommissione per i pareri

206^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (n. 434)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

(2885) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Concorda la Sottocommissione.

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (n. 433)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria**507^a Seduta***Presidenza del Presidente***TORRISI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2891) Deputato Milena SANTERINI ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità, approvato dalla Camera dei deputati

(2723) ALBERTINI ed altri. – Istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MANCUSO (*AP-CpE-NCD*) riferisce sul disegno di legge n. 2891, approvato dalla Camera dei deputati, che prevede l'istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità, con l'obiettivo di mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. Tale ricorrenza è individuata nella giornata del 6 marzo, in conformità alla dichiarazione n. 3 del 2012 del Parlamento europeo sul sostegno all'istituzione di una giornata europea su questo tema.

Si prevede che la Giornata dei Giusti dell'umanità sia considerata solennità civile, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949, ma essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole.

In occasione della ricorrenza, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito dell'orario scolastico, iniziative finalizzate a far conoscere le storie di vita dei Giusti e a sensibilizzare gli alunni sulla tutela della dignità e dei diritti umani, secondo modalità da individuare con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; le amministrazioni e gli enti pubblici, invece, possono promuovere la creazione dei Giardini dei Giusti ovvero, ove già esistenti, iniziative pubbliche presso i medesimi Giardini, nonché in luoghi di richiamo

simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale, paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo.

In proposito, ricorda che il primo Giardino dei Giusti è stato allestito a Gerusalemme nel 1960, in memoria dei Giusti non ebrei che hanno salvato la vita a ebrei durante la Shoah. Grazie all'attività di promozione dell'associazione «Gariwo, La foresta dei giusti», sono stati creati Giardini dei Giusti in tutto il mondo, alcuni dei quali anche in Italia, in cui vengono piantumati alberi in omaggio e in ricordo non solo di coloro che hanno aiutato gli ebrei durante l'Olocausto ma anche di chi ha salvato vite umane nel corso di tutti i genocidi e omicidi di massa.

Si stabilisce, inoltre, che le iniziative connesse alla ricorrenza non comportino nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Dopo aver evidenziato che il disegno di legge n. 2723, a prima firma del senatore Albertini, ha contenuto sostanzialmente identico a quello della proposta approvata dalla Camera dei deputati, propone che i due provvedimenti siano esaminati congiuntamente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2708) Deputato Dalila NESCI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 giugno.

Il relatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), alla luce delle significative proposte di modifica presentate da Gruppi di maggioranza e di opposizione, propone di accantonare l'esame del disegno di legge, in quanto sarebbe impossibile completarne l'*iter* in tempo utile prima della fine della legislatura. Infatti, l'introduzione di modifiche – peraltro su aspetti essenziali – richiederebbe un ulteriore esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Eventualmente, alcune misure, quanto meno quelle su cui si registra un più ampio consenso, potrebbero essere introdotte in sede di esame dei disegni di legge di riforma della legge elettorale, attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nel concordare con la proposta del relatore, osserva che eventuali modifiche dovrebbero comunque essere introdotte in prima lettura, quindi presso l'altro ramo del Parlamento, per evitare di sottoporre il disegno di legge elettorale a una defatigante *navette*, che ne comprometterebbe l'approvazione definitiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,10.

(2888) Deputato RICETTI ed altri. – Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1794) BUEMI. – Nuove disposizioni concernenti il trattamento pensionistico dei parlamentari

(2560) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ENDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di soppressione dei vitalizi dei parlamentari

(2699) Alessandra BENCINI ed altri. – Disposizioni in materia di soppressione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali

(2857) Luigi MARINO. – Disposizioni in materia di uniformità di trattamenti pensionistici, di abolizione dei vitalizi e delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali

- e petizioni nn. 525 e 1591 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TORRISI (*AP-CpE-NCD*), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 2888, recante «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali», approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 26 luglio 2017.

La proposta, nel confermare l'abolizione dei vitalizi, già decisa con atti interni delle due Camere nel 2012, è volta a disciplinare con legge il trattamento di fine mandato parlamentare, prevedendo un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. La nuova disciplina si estende anche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che sono tenute ad adeguare la disciplina in materia ai principi contenuti nel disegno di legge.

Le disposizioni si applicano non solo agli eletti in carica successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ma – con effetto retroattivo – anche agli eletti in carica al momento dell'entrata in vigore e agli eletti che, alla data di entrata in vigore, siano cessati dalla carica.

L'articolo 1, al comma 1, definisce la finalità dell'intervento normativo nell'esigenza di «rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali». Il comma 2 individua la platea dei destinatari nei «titolari di cariche elettive».

L'articolo 2 novella la legge n. 1261 del 1965, la quale reca «Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento». Il testo vigente prevede che l'indennità parlamentare sia costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. La novella ora aggiunge che l'indennità parlamentare si compone, oltre

che di quelle quote mensili, anche di un «trattamento previdenziale differito», calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi del successivo articolo 3, il trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali è esteso – nella forma di principi di coordinamento di finanza pubblica – anche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di inadempienza si prevede – quale sanzione – la decurtazione nei trasferimenti statali di una somma pari alla metà di quella destinata dalla Regione o Provincia ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive.

Il disegno di legge, all'articolo 4, dispone l'assoggettamento dei parlamentari al versamento dei contributi ai fini della determinazione del trattamento previdenziale.

I contributi sono trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare loro spettante. Inoltre, si prevede che – nel caso in cui i parlamentari optino non per l'indennità parlamentare, ma per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza – essi possano chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare ai fini previdenziali. In tal caso, le trattenute si effettuano sulle competenze accessorie. Quest'ultima norma riproduce quanto già previsto dai regolamenti interni delle due Camere in materia previdenziale.

L'articolo 5 disciplina i requisiti per il trattamento previdenziale dei parlamentari. In particolare, il comma 1 conferma che il trattamento è subordinato all'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni (anche relativi a più legislature), con arrotondamento ad un anno intero dell'eventuale frazione di anno superiore a 6 mesi. Riguardo all'arrotondamento, il comma 1 richiede il versamento per intero dei contributi inerenti all'anno medesimo.

Il comma 3 prevede – così come le attuali norme dei regolamenti interni – che l'anzianità di mandato e di contribuzione del parlamentare subentrato a seguito di annullamento di elezione di un altro parlamentare includa il periodo della legislatura compreso tra la data in cui si sia verificata la causa di annullamento e la data del subentro; si richiede, per tale ipotesi, il pagamento per intero dei contributi anche per il periodo della legislatura in cui non sia stato esercitato il mandato, mentre le norme vigenti riconoscono il beneficio della contribuzione figurativa. Resta fermo (così come negli attuali regolamenti interni) che, per le ipotesi di subentro in corso di legislatura diverse dalla fattispecie di annullamento dell'elezione, non sono previste norme di deroga all'ordinario requisito di anzianità di mandato e di contribuzione.

Il comma 2 prevede che, per i parlamentari che esercitino o che abbiano esercitato il mandato fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge si applicano i requisiti anagrafici vigenti alla medesima data. Si ricorda che, in base alla disciplina attuale dei regolamenti interni, il requisito anagrafico di riferimento è costituito dal compimento

dei 65 anni ed è ridotto di un anno, fino al limite di 60, per ogni anno di mandato ulteriore rispetto alla soglia di 5 anni effettivi.

Con riferimento a quanti diventeranno membri del Parlamento nelle legislature successive a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è introdotto un nuovo requisito anagrafico, determinato mediante rinvio a quello vigente per la pensione di vecchiaia dei lavoratori e lavoratrici dipendenti nell'ordinamento generale. Tale requisito è attualmente pari a 66 anni e 7 mesi – ovvero, fino al 31 dicembre 2017, a 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato – ed è periodicamente soggetto ad adeguamenti in base agli incrementi della speranza di vita. In ogni caso, a decorrere dal 2021, il requisito non potrà essere inferiore a 67 anni.

L'articolo 6 e l'articolo 7, commi 1, 2 e 4, disciplinano i criteri di calcolo del trattamento previdenziale dei parlamentari, oltre a confermare il principio che esso è corrisposto in dodici mensilità. I criteri previsti corrispondono a quelli già stabiliti dai vigenti regolamenti interni di Camera e Senato ai fini dell'applicazione del cosiddetto sistema contributivo. Occorre però segnalare che, mentre i regolamenti interni fanno riferimento ai periodi contributivi inerenti al mandato o frazioni di mandato successivi al 31 dicembre 2011, con applicazione dei criteri del calcolo retributivo per i periodi precedenti, il disegno di legge prevede, invece, l'applicazione dei criteri del sistema contributivo per l'intera anzianità inerente ai mandati.

Il comma 3 dell'articolo 7 opera un rinvio mobile alle misure delle aliquote contributive stabilite per i dipendenti statali, sia a carico del lavoratore sia a carico dell'amministrazione di appartenenza. Tali aliquote si applicano anche ai fini del calcolo del trattamento previdenziale, come specifica il comma 1 dello stesso articolo 7. Le aliquote contributive sono attualmente identiche a quelle previste dai regolamenti di Camera e Senato, ad eccezione della misura aggiuntiva di un punto percentuale, che, in base al rinvio alle misure vigenti per i dipendenti statali, troverebbe applicazione, a carico del parlamentare, sulla quota di imponibile contributivo eccedente un determinato limite (pari, nel 2017, a 46.123 euro). Di conseguenza, la misura delle aliquote contributive, in base al comma 3, è pari complessivamente al 33 per cento (di cui 24,2 punti a carico dell'organo parlamentare di appartenenza e 8,8 punti a carico del parlamentare), ovvero al 34 per cento per la quota di imponibile eccedente (su tale quota la percentuale a carico del parlamentare è, quindi, pari a 9,8 punti); anche l'aliquota di computo per la determinazione della misura del trattamento previdenziale è articolata, dunque, in due valori, 33 per cento e 34 per cento, a seconda della fascia di imponibile.

Ricorda che nel sistema contributivo il calcolo della pensione si basa sui contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro durante tutta la vita lavorativa.

In sostanza, ogni anno occorre: individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati o da altri soggetti; calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo; determinare il montante individuale, che

si ottiene sommando i contributi di ciascun anno, opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione; applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, cioè il parametro che, ai fini dell'applicazione del metodo contributivo, è utilizzato per convertire in pensione annua il montante individuale maturato.

L'articolo 8 disciplina i termini di decorrenza del trattamento previdenziale conformemente alle disposizioni vigenti dei regolamenti interni di Camera e Senato. Le norme distinguono due casi: l'ipotesi di maturazione dei requisiti anagrafici successivamente alla fine del mandato e l'ipotesi di maturazione già sussistente al momento di cessazione del mandato, con determinazione di termini diversi di decorrenza a seconda che il mandato sia cessato per fine della legislatura o per altri motivi.

All'articolo 9 è prevista la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale in godimento in caso di elezione o nomina ad altra carica pubblica. Secondo la normativa vigente tale sospensione è prevista qualora il percettore del trattamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. La sospensione è inoltre attualmente prevista in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria preveda l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.

Il disegno di legge estende la sospensione totale a tutte le cariche incompatibili con il mandato parlamentare (sia quelle definite incompatibili per legge costituzionale sia quelle per legge ordinaria) e a prescindere dall'ammontare dell'indennità. Inoltre, introduce la sospensione anche in relazione alla nomina in organi di amministrazione di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico. Tuttavia, in quest'ultimo caso, la sospensione si ha solamente se l'ammontare dell'indennità superi quella del trattamento previdenziale.

Il comma 2 prevede che, una volta concluso l'incarico che ha provocato la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale, quest'ultimo riprenda a partire dalla cessazione dell'incarico medesimo.

Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, il trattamento previdenziale è integrato dai contributi dovuti nel corso del nuovo mandato. Negli altri casi, è rivalutato alla stregua della disciplina recata dall'articolo 11.

L'articolo 10 disciplina i trattamenti in favore dei superstiti dei parlamentari, rinviando alle norme vigenti in materia per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione, mentre gli attuali regolamenti interni di Camera e Senato recano un'autonoma disciplina in materia.

Secondo la disciplina generale, la pensione ai superstiti è la prestazione che spetta al coniuge o al soggetto che aveva contratto con il de-

funto un'unione civile; ai figli che, alla data della morte dei genitori, siano minori, studenti, universitari, oppure inabili e a carico del dante causa; ai nipoti minori, se erano a carico del nonno o della nonna defunti. In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione spetta ai genitori o, qualora manchino anch'essi, ai fratelli e alle sorelle (solo se inabili e a carico).

La pensione ai superstiti è calcolata sulla base della pensione che spettava o che sarebbe spettata al defunto, applicando una determinata percentuale (per esempio, 60 per cento per il caso di solo coniuge, 80 per cento per il caso di coniuge con un figlio avente diritto, 100 per cento per il caso di coniuge con due o più figli aventi diritto). La misura del trattamento è ridotta in relazione a determinati importi del reddito del beneficiario; tali riduzioni non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili.

L'articolo 11 concerne la rivalutazione dei trattamenti previdenziali dei parlamentari, con rinvio alla disciplina in materia di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

L'articolo 12, al comma 1, prevede che le Camere rideterminino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, adottando il sistema contributivo di cui ai precedenti articoli.

In merito alle rideterminazioni in oggetto, il medesimo comma 1 specifica che: qualora l'età anagrafica del titolare del trattamento in essere non sia contemplata nelle tabelle relative ai coefficienti di trasformazione richiamate dal precedente articolo 6, si applica il coefficiente riferito all'età anagrafica più prossima; in ogni caso, la rideterminazione non può dar luogo ad un trattamento di importo superiore a quello percepito al momento di entrata in vigore della presente legge; fermo restando quest'ultimo limite massimo, l'importo derivante dalla rideterminazione non può essere inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del sistema contributivo in oggetto con riferimento all'imponibile contributivo e alle aliquote contributive validi nella legislatura in corso alla suddetta data di entrata in vigore.

Il comma 2 fa salvo il diritto al trattamento per i parlamentari cessati dal mandato e che già beneficiano del medesimo trattamento, ferma restando la rideterminazione dell'importo secondo il sistema contributivo, ai sensi del precedente comma 1. Per i parlamentari cessati dal mandato e non ancora titolari di trattamento, il successivo comma 3 specifica che trovano applicazione, oltre al sistema di calcolo contributivo, i requisiti anagrafici di cui all'articolo 5, comma 2.

Il comma 4 dispone che, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme in materia pensionistica valide per i dipendenti statali. Un rinvio a queste ultime norme è posto altresì – con riferimento ai criteri di calcolo e al sistema contributivo – dai precedenti articoli 1, comma 1, e 2.

Il comma 5 specifica che, in considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico dei trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari, la rideterminazione di cui al presente articolo 12 non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Ai sensi dell'articolo 13, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricorda, quindi, che sulla medesima materia sono stati presentati ulteriori disegni di legge, di cui propone la trattazione congiunta insieme al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge n. 1794, d'iniziativa del senatore Buemi, reca: «Nuove disposizioni concernenti il trattamento pensionistico dei parlamentari». La proposta estende ai periodi di esercizio del mandato parlamentare l'applicazione delle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio. Esclusivamente a fini pensionistici, l'esercizio del mandato parlamentare è assimilato ad attività di lavoro dipendente. Tali periodi saranno ricongiungibili ad altri periodi di contribuzione. È fatto divieto di cumulare, ai fini del calcolo della pensione, i contributi versati in relazione al periodo di esercizio del mandato parlamentare con altri contributi relativi al medesimo periodo.

La gestione della previdenza obbligatoria è affidata all'INPS, nell'ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Inoltre, si prevede la possibilità che gli Uffici di Presidenza delle due Camere istituiscano un Fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari, con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda gli attuali assegni vitalizi, si prevede che gli Uffici di Presidenza delle Camere ne dispongano la soppressione, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Il disegno di legge n. 2699, d'iniziativa della senatrice Bencini ed altri, reca: «Disposizioni in materia di soppressione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei Consiglieri regionali». Con la presente proposta il trattamento previdenziale dei parlamentari viene equiparato a quello dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 1 stabilisce che gli Uffici di Presidenza delle Camere determinino la soppressione di ogni forma di assegno vitalizio e il conseguente rimborso dei contributi già versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato.

L'articolo 2, nel modificare la legge n. 1261 del 1965, prevede che l'indennità spettante ai parlamentari, ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, sia costituita da due voci: un'indennità mensile e un trattamento previdenziale da corrispondere a fine mandato con gli stessi criteri vigenti per i lavoratori dipendenti.

L'articolo 3 estende il sistema contributivo così individuato anche alle Regioni e alle Province autonome, attribuendo a queste l'obbligo di adeguamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 definiscono nel dettaglio il nuovo sistema previdenziale. In particolare: l'obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali; l'istituzione, presso l'INPS, di una gestione separata, ove confluiscono le risorse destinate al trattamento previdenziale dei parlamentari; la disciplina dell'accesso alla pensione con la previsione che il trattamento sia corrisposto unicamente previo esercizio del mandato per almeno dieci anni e solo al compimento dell'età richiesta per l'accesso al trattamento da parte dei lavoratori dipendenti; l'applicazione integrale del sistema contributivo.

L'articolo 10 disciplina i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale, disponendo l'estensione della sospensione a tutte le cariche incompatibili.

L'articolo 11 prevede la possibilità per i parlamentari di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, mentre, con gli articoli 12 e 13, vengono equiparati alle condizioni previste per tutti i lavoratori sia il diritto alla pensione di reversibilità ai congiunti sia il diritto alla rivalutazione dei trattamenti previdenziali.

L'articolo 14 dispone la rideterminazione dell'ammontare degli assegni vitalizi e delle pensioni ad oggi erogati da parte delle Camere.

Il disegno di legge n. 2857, d'iniziativa del senatore Luigi Marino, reca: «Disposizioni in materia di uniformità di trattamenti pensionistici, di abolizione dei vitalizi e delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali». La proposta prevede l'introduzione di un sistema previdenziale uguale per tutti lavoratori dipendenti. Sono abrogate le norme della legge n. 335 del 1995, che regolano il sistema pensionistico secondo il criterio del «*pro rata*». Conseguentemente, è previsto il ricalcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996.

L'articolo 2 abroga il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa sindacale.

L'articolo 3 estende il metodo del sistema contributivo a tutti, compresi i parlamentari, i consiglieri regionali, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché i membri della Corte costituzionale.

L'articolo 4 mira ad armonizzare la normativa delle Casse privatizzate dei liberi professionisti alle disposizioni indicate negli articoli precedenti, mentre l'articolo 5 reca una delega al Governo per adottare decreti legislativi contenenti norme di armonizzazione, coordinamento e previsione dei trattamenti previdenziali vigenti.

Infine, il disegno di legge costituzionale n. 2560, d'iniziativa dei senatori Endrizzi ed altri, recante «Disposizioni in materia di soppressione dei vitalizi parlamentari», ricorre alla fonte di rango costituzionale per sopprimere l'istituto del vitalizio e, al contempo, per stabilire che i trattamenti in essere siano ricalcolati in base al sistema contributivo previsto dalla normativa vigente in materia di previdenza sociale.

Al di là delle diverse posizioni che saranno assunte nel merito delle proposte all'esame, segnala che – alla luce del dibattito parlamentare svolto presso l'altro ramo del Parlamento e in considerazione della discus-

sione avviata in ambito scientifico, che ha avuto risonanza negli organi di stampa – permangono alcune questioni meritevoli di un ulteriore approfondimento, ai fini di una valutazione consapevole e compiuta in vista della deliberazione parlamentare.

Si tratta di temi che prescindono dalle singole soluzioni normative individuate, in quanto investono profili di carattere generale.

In primo luogo, sono state avanzate riserve circa la correttezza del ricorso alla legge quale fonte idonea a regolare la materia, dal momento che quest'ultima sarebbe coperta da una riserva di regolamentazione parlamentare fondata sul principio di autonomia delle Camere.

L'altro profilo meritevole di particolare attenzione e approfondimento, in quanto anch'esso segnalato criticamente nel dibattito parlamentare e nella discussione pubblica, riguarda la legittimità di una disciplina che incida sfavorevolmente su trattamenti in essere. Al riguardo, si pone l'esigenza di valutare se una normativa sfavorevole con effetto retroattivo possa ritenersi costituzionalmente compatibile, in riferimento ai principi di ragionevolezza e di affidamento. In particolare, in materia previdenziale, una consolidata prassi legislativa ha considerato tutela non derogabile, con riferimento ai trattamenti non ancora liquidati, il criterio del calcolo «*pro rata*», meccanismo di garanzia e di salvaguardia di quanto il lavoratore ha maturato prima dell'entrata in vigore di riforme peggiorative del sistema di calcolo del suo assegno pensionistico.

Un ulteriore aspetto che occorre approfondire riguarda la natura giuridica del trattamento previsto per il parlamentare dopo la cessazione del mandato. Occorre infatti richiamare il carattere complementare, ancorché obbligatorio, di questa prestazione, collegata non a una carriera o a versamenti volontari, ma alla durata del mandato, sulla base del presupposto che, più lungo è stato il mandato, meno sia stato possibile completare una carriera lavorativa e, conseguentemente, accedere ad una pensione primaria. In tale ottica, i trattamenti erogati dalle Camere avrebbero il compito di compensare eventuali vuoti previdenziali connessi ai periodi di assenza dal lavoro.

Per tali ragioni ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni di esperti che possa supportare l'attività istruttoria della Commissione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede se il Presidente intenda svolgere le funzioni di relatore come esponente della maggioranza, considerando che il suo Gruppo, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ha assunto un orientamento fortemente critico.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) esprime il proprio apprezzamento per la puntuale relazione del Presidente, dalla quale emerge la necessità di approfondire alcuni aspetti rimasti irrisolti dopo l'esame in prima lettura, soprattutto sotto il profilo della legittimità costituzionale, anche per evitare l'uso strumentale del provvedimento a fini elettorali.

Pertanto, concorda sulla esigenza di svolgere un ciclo di audizioni, all'esito del quale avviare la discussione generale.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che l'istituzione dei vitalizi abbia recato un *vulnus* al principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, a cui il Parlamento dovrebbe quanto prima porre rimedio.

Auspica, quindi, che il dibattito si svolga in tempi certi, senza intenti dilatori. A tal fine, sarebbe opportuno affidare l'incarico di correlatore a un esponente del principale partito di maggioranza.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), dopo aver ringraziato il Presidente per la puntuale relazione, concorda sulla proposta di svolgere un ciclo di audizioni prima dell'avvio della discussione generale, per verificare la compatibilità delle nuove norme con i principi costituzionali.

La senatrice REPETTI (*Misto-Ipl*) ritiene che la relazione introduttiva sia stata particolarmente esaustiva, soprattutto nell'esplicitare l'esigenza di approfondimento delle molteplici implicazioni di carattere costituzionale. A tal fine, saranno certamente utili le audizioni di costituzionalisti ed esperti.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene apprezzabile la decisione del Presidente di svolgere le funzioni di relatore, in un'ottica di garanzia di tutti i Gruppi.

Pur condividendo la necessità di un approfondimento di alcuni temi, auspica che le audizioni siano svolte in tempi brevi. Pertanto, propone di stabilire per domani il termine entro il quale far pervenire le indicazioni degli esperti da convocare in audizione.

Il senatore CASSINELLI (*FI-PdL XVII*), nel ringraziare il Presidente per la dettagliata relazione, ritiene indispensabile un'attenta riflessione, anche per verificare se vi siano ulteriori questioni da approfondire oltre quelle già segnalate. Ritiene opportuno, quindi, fissare un elenco di audizioni in tempi congrui, al fine di consentire un'adeguata ponderazione della decisione parlamentare.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) auspica che le audizioni possano svolgersi su argomenti specifici, essendo già state individuate le questioni che necessitano di un ulteriore approfondimento.

Ritiene opportuno altresì circoscrivere l'elenco di esperti da convocare in audizione, in considerazione dell'urgenza determinata dall'approssimarsi della fine della legislatura.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda sulla necessità di approfondire le questioni di legittimità costituzionale già evidenziate, anche con riferimento all'autonomia delle Camere.

Ritiene, tuttavia, indispensabile affrontare – senza intenti demagogici, ma con onestà intellettuale e lealtà nei confronti dell'opinione pubblica – la questione fondamentale del finanziamento dei partiti. Vi è il rischio, in-

fatti, che modalità di finanziamento non trasparenti determinino gravi forme di condizionamento della politica.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene inaccettabile che indennità parlamentari e vitalizi possano essere assimilati a forme di finanziamento della politica. Auspica, quindi, che gli esperti convocati in audizione possano sciogliere anche questi nodi. In ogni caso, sarebbe opportuno tenere conto del lavoro già svolto dalla Camera dei deputati e limitare l'approfondimento alle questioni ancora irrisolte, fissando altresì un termine per la conclusione delle audizioni.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Migliavacca, sottolinea l'esigenza di chiarire l'eventuale inidoneità del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento a modificare atti normativi interni delle Camere, in quanto fonti di rango superiore alla norma primaria. A suo avviso, infatti, sarebbe necessaria una legge costituzionale.

Propone che il termine per l'indicazione degli esperti da convocare in audizione sia fissato per lunedì, in modo da consentire una riflessione approfondita sui nominativi da proporre.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) precisa che la richiesta di svolgere le audizioni in tempi adeguati a consentire un dibattito approfondito sulle criticità evidenziate non presuppone alcun intento dilatorio. È anzi opportuno, a suo avviso, che il provvedimento giunga in tempi congrui all'esame dell'Assemblea, affinché ogni Gruppo possa rappresentare all'opinione pubblica le ragioni della propria posizione. Tuttavia, potrebbe rendersi necessaria anche l'audizione di esperti già ascoltati presso la Camera dei deputati su questioni emerse nel dibattito pubblico dopo l'approvazione del testo in prima lettura.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare per gli spunti di riflessione emersi nel corso del dibattito, sottolinea l'esigenza di affrontare in modo equilibrato e con senso di responsabilità le questioni all'esame, che attengono all'autonomia del Parlamento e alla funzione dei parlamentari e, pertanto, incidono sul funzionamento del sistema democratico.

In risposta al senatore Calderoli, ricorda che l'esposizione preliminare sul disegno di legge è svolta dal Presidente della Commissione o da un senatore da lui delegato. Precisa, quindi, di aver assunto l'incarico di relatore su richiesta di rappresentanti dei Gruppi, data la complessità dei provvedimenti in esame. Si dichiara disponibile, in ogni caso, a nominare un correlatore, qualora maturasse un orientamento condiviso in tal senso.

Quanto alla organizzazione del ciclo di audizioni, propone di fissare alle ore 13 di lunedì 18 settembre il termine entro il quale i Gruppi sono invitati a comunicare alla Presidenza i soggetti da convocare, con l'intesa, ove possibile, di iniziare lo svolgimento delle audizioni a partire da martedì 19 settembre.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria

412^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (n. 434)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, della legge 21 luglio 2016, n. 149. Esame e rinvio)

Il relatore CASSON (*Art.1-MDP*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame che dà attuazione all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 149 (di ratifica della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e delega il Governo a riformare il libro XI del codice processuale penale, dedicato ai «Rapporti giurisdizionali con autorità straniere»).

Quanto alla Convenzione di Bruxelles il recepimento nell'ordinamento della stessa – in base alla delega prevista dall'articolo 3 della legge 149 – è stato completato con un recente decreto legislativo (Decreto Legislativo 5 aprile 2017, n. 52).

Le modifiche promosse dalla delega sono sostanzialmente orientate alla semplificazione e velocizzazione delle procedure di assistenza giudiziaria passiva e attiva.

Il relatore ricorda che l'adeguamento delle disposizioni del codice di procedura penale riveste, tuttavia, solo valore residuale; sia nei rapporti con autorità giudiziarie di Stati membri dell'Unione europea che con Stati extra UE dovranno infatti essere applicate le norme sovranazionali. La normativa del codice di rito penale è, quindi, destinata ad assumere carattere sussidiario rispetto alle norme sovranazionali (di derivazione europea e internazionale).

L'articolo 4 della legge 149 individua i principi e criteri direttivi di delega secondo i quali, nella riforma, il Governo dovrà tenere distinti i rapporti con le autorità di Stati membri dell'Unione europea da quelli con le autorità di Stati diversi anche se, in entrambi i casi, è riconosciuto il potere del Ministro della giustizia di rifiutare la cooperazione se lo Stato richiedente assistenza non fornisce idonee garanzie di reciprocità.

Questa distinzione è ripresa dai principi relativi alla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale, che delinea, a seconda dei casi, specifici poteri di intervento del Ministro della giustizia.

Più nel dettaglio, il provvedimento consta di 11 articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione che fa riferimento: alla materia dell'extradizione, alle domande di assistenza giudiziaria internazionale, agli effetti delle sentenze penali straniere, all'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e agli altri rapporti con le autorità straniere in materia di assistenza penale. La disposizione riprende sostanzialmente il contenuto del vigente articolo 696 codice di procedura penale (che apre il libro XI del codice di procedura penale) dedicato ai differenti aspetti della cooperazione giudiziaria penale.

L'articolo 2, sulla prevalenza del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale, sostituisce l'articolo 696 codice di procedura penale per affermare il principio di prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale. È dunque preliminarmente precisato il carattere sussidiario della riformata disciplina del libro XI.

In assenza di idonee garanzie di reciprocità, è previsto in via generale – come già evidenziato – il potere del Ministro della giustizia di non dare comunque corso alla richiesta di cooperazione (in conformità al comma 1, lett. *a*) e *b*), dell'articolo 4 della legge delega).

L'articolo 3 introduce nel codice processuale penale, all'interno del libro XI, un nuovo titolo *I-bis* (articoli da *696-bis* a *696-decies* codice di procedura penale.) dedicato specificamente ai principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti tra Stati membri dell'Unione europea, in attuazione del comma 1, lett. *f*), della norma di delega; il sistema si affianca a quello tradizionale dell'assistenza giudiziaria (rogatorie).

Il nuovo articolo *696-bis*, che afferma il principio del mutuo riconoscimento, ne prevede la disciplina attraverso le norme del nuovo titolo e «le altre disposizioni di legge in quanto con esse compatibili». A ciò conseguirebbero effetti abrogativi di eventuali disposizioni di attuazione di di-

ritto dell'Unione europea che prevedano procedure in contrasto con quelle delineate dal codice di procedura penale.

In particolare, la riforma del codice di procedura penale sul punto:

stabilisce l'esecuzione sul territorio italiano delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, nonché la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di chiedere a queste ultime l'esecuzione delle proprie decisioni (cfr. lett. *f*), n. 1); prevede la trasmissione diretta delle decisioni tra le autorità giudiziarie; l'autorità italiana riceve, quindi, direttamente le decisioni e i provvedimenti esteri da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato (cfr. lett. *f*), n. 2); l'esecuzione non deve, tuttavia, violare gravemente i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, i diritti fondamentali della persona e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La documentazione e le ulteriori informazioni necessarie per l'esecuzione sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie. Al Ministro della giustizia è sottratto il potere di valutazione (riceve solo comunicazione delle decisioni da riconoscere ed eseguire), residuandogli – nei casi previsti – la verifica dell'osservanza delle condizioni dell'esecuzione della decisione eventualmente poste dall'Italia o dal Paese membro (lett. *f*), n. 3), sempre che dette condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico; è prevista la tempestività del reciproco riconoscimento delle decisioni, l'insindacabilità nel merito delle decisioni emesse all'estero, la loro ricorribilità nei modi ordinari e il riconoscimento degli eventuali diritti dei terzi di buona fede (cfr. lett. *f*), nn. 5, 6, 7 e 8); la disciplina sul mutuo riconoscimento si applica anche alle decisioni relative alla responsabilità da reato delle persone giuridiche (cfr. lett. *f*), n. 4).

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo modifica gli articoli da 697 a 718 del codice di procedura penale, in tema di estradizione verso l'estero, in un'ottica di semplificazione e snellezza del procedimento mirando altresì al rafforzamento delle garanzie difensive dell'estraddando, dando attuazione al comma 1, lett. *d*), della norma di delega.

Premesso che la struttura del procedimento appare confermata – l'estraddizione si realizza mediante una fase giurisdizionale (presso la Corte d'appello) e una fase amministrativa (che vede protagonista il Ministro della Giustizia, che apre e chiude il procedimento) – la disciplina dell'articolo 4 del decreto prevede, tra l'altro: che l'estraddizione non sia il solo strumento di consegna dell'imputato o condannato allo Stato estero; in ambito UE si può, ad esempio, fare ricorso alla disciplina del mandato d'arresto europeo, che prevede una consegna più rapida e facilitata dei ricercati, basata sul mutuo riconoscimento (legge n. 69 del 2005) (articolo 697 codice di procedura penale.); i motivi residui di rifiuto dell'estraddizione (articolo 697 codice di procedura penale.) da parte del Ministro della giustizia, compresi quelli ostativi anche in presenza di consenso dell'interessato al trasferimento (articolo 705 codice di procedura penale.); che se per il fatto per cui è domandata l'estraddizione è prevista nello Stato richiedente la pena di morte, è fatto obbligo di assicurare la non esecuzione e di allegare il provvedimento di commutazione della pena (articolo

700 codice di procedura penale.); nella fase giurisdizionale davanti alla corte d'appello, la necessità dell'interrogatorio della persona interessata (attualmente non previsto); in tale fase, sia che il soggetto compaia a piede libero (articolo 703 codice di procedura penale.), sia in quanto sottoposto a misura coercitiva (articolo 717 codice di procedura penale), il magistrato –nel primo caso il Procuratore generale, nel secondo il presidente della corte d'appello – in sede di interrogatorio raccoglie, con l'assistenza di un difensore, l'eventuale consenso dell'interessato all'estradizione o la rinuncia irrevocabile alla garanzia del principio di specialità (v. ultra articolo 721 codice di procedura penale), informandolo sulle relative conseguenze giuridiche. È introdotta la possibilità, ove prevista da convenzioni internazionali, per l'autorità italiana di chiedere direttamente a quella estera documentazione e informazioni suppletive.

Non viene modificato l'articolo 699 codice di procedura penale sul principio di specialità (che impedisce che l'estradato possa essere sottoposto a limitazione della libertà personale per un fatto anteriore a quello per il quale è stata concessa l'estradizione). Si prevede altresì l'abbreviazione di termini procedurali.

L'articolo 5 dello schema di decreto modifica gli articoli da 720 a 722 del codice di procedura penale, in materia di estradizione dall'estero, in attuazione del comma 1, lett. *d*), nn. da 9 a 13 della norma di delega, introducendo anche ulteriori disposizioni (articoli 721-*bis* e 722-*bis*). In particolare la riforma disciplina le possibili deroghe al citato principio di specialità (articolo 721 codice di procedura penale, comma 5), compresa la possibilità di rinuncia dell'interessato al relativo diritto. Si prevede, in caso di applicazione del principio di specialità, la sospensione del processo avviato in Italia (nuovo articolo 721-*bis* codice di procedura penale); l'esecuzione è sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva ed è revocata se è rifiutata dallo Stato estero; che la detenzione sofferta all'estero in conseguenza della domanda di estradizione (articolo 722 codice di procedura penale) sia computata a ogni effetto sia ai fini della custodia cautelare (attualmente, è computata solo ai fini dei termini di durata complessiva della misura) che della riparazione per ingiusta detenzione (nuovo articolo 722-*bis* codice di procedura penale.); tale ultima previsione aderisce a quanto previsto in materia dalla giurisprudenza costituzionale.

L'articolo 6 disciplina le rogatorie dall'estero. In particolare le modifiche alla disciplina dell'assistenza giudiziaria richiesta al giudice italiano dalle autorità giudiziarie estere (il cd. versante passivo dell'assistenza) interessano gli articoli da 723 a 726-*sexies* del codice processuale penale. Si tratta di disposizioni che regolano specifici strumenti di assistenza, già disciplinati da normativa UE e internazionale.

L'articolo 6 dello schema introduce inoltre gli articoli 726-*quater*, 726-*quinquies* e 726-*sexies* del codice di procedura penale, concernenti le specifiche discipline di istituti già noti all'ordinamento ovvero: il trasferimento all'estero, a fini di indagine, di persone detenute (articolo 726-*quater* codice di procedura penale) condizionato al consenso dell'interes-

sato; in attuazione della delega (cfr. lett. c), n. 14), della norma di delega), si prevede che sulla richiesta provveda il Ministro della giustizia.

L'articolo 7 riguarda le rogatorie all'estero. Le modifiche alla disciplina del versante attivo dell'assistenza giudiziaria (cioè alla disciplina delle rogatorie richieste dall'autorità giudiziaria italiana a quella estera), riguardano gli articoli da 727 a 729-*quinquies* del codice di rito penale.

Gli interventi ricalcano, *mutatis mutandis*, quelli sugli istituti indicati al precedente articolo 6 per le rogatorie dall'estero: sono disciplinati i poteri del Ministro della giustizia nella trasmissione delle rogatorie italiane alle autorità straniere (articolo 727 codice di procedura penale), diversi in relazione all'appartenenza o meno di queste a Stati membri dell'UE; al Ministro è imposto un termine per l'inoltro della richiesta (30 giorni); il Ministro deve comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda (nei casi urgenti quest'ultima può trasmettere direttamente la rogatoria, dopo che copia della richiesta di assistenza è stata ricevuta dal Ministro della giustizia); nei rapporti con Stati membri dell'UE, quando le convenzioni o le disposizioni del diritto europeo prevedano l'intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria, secondo quanto previsto da tali norme; nei rapporti con Stati diversi dai membri dell'UE, il potere del Ministro può essere esercitato – oltre a quanto previsto dalle convenzioni – in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali per lo Stato; ove previsto da accordi internazionali, si dà luogo alla trasmissione diretta all'autorità straniera della richiesta di rogatoria, trasmettendone copia al Ministro della giustizia (comma 6 dell'articolo 727 codice di procedura penale). Tra l'altro viene consentita la possibilità di acquisire al fascicolo del Pubblico Ministero italiano la documentazione (atti e informazioni) trasmessa spontaneamente dall'autorità straniera (articolo 729-*bis* codice di procedura penale); è disciplinato il trasferimento temporaneo in Italia, a fini di indagine, di persone detenute all'estero (articolo 729-*ter* codice di procedura penale); nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana di indagati, imputati, testimoni o periti che si trovino all'estero e non possano essere trasferiti in Italia può essere eseguita mediante videoconferenza; a tal fine è necessario il consenso dell'indagato e dell'imputato e per essi è obbligatoria l'assistenza del difensore (articolo 729-*quater* codice di procedura penale). Tuttavia non è previsto l'utilizzo degli atti delle squadre investigative comuni che invece è contemplato in un apposito Titolo del decreto legislativo n. 52 del 2017.

L'articolo 8 dello schema di decreto legislativo modifica gli articoli da 730 a 737-*bis* del codice di procedura penale. Le novità introdotte sono principalmente volte alla semplificazione e accelerazione del procedimento che porta al riconoscimento della decisione da parte della corte d'appello, in attuazione del comma 1, lett. e), della norma di delega.

In particolare: si introduce un termine di 90 giorni (dal ricevimento della richiesta) entro il quale la corte deve deliberare sul riconoscimento

della sentenza; si prevedono i casi in cui la corte d'appello decide sulla base della richiesta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti; il potere di impugnare in cassazione per violazione di legge la sentenza della corte d'appello è esteso anche al difensore; è introdotto un termine di 60 giorni (dal ricevimento del ricorso) entro cui la Suprema Corte deve deliberare (articolo 734 codice di procedura penale); un nuovo articolo 734-*bis* affida al Ministro della giustizia la verifica del rispetto delle condizioni eventualmente imposte per l'esecuzione della sentenza dallo stato estero; si prevede la possibilità di convertire in misure analoghe previste dall'ordinamento italiano specifici benefici concessi con la sentenza penale straniera (articolo 735 codice di procedura penale); è introdotto l'obbligo, in capo al presidente della corte di appello, di sentire la persona interessata per l'applicazione di una misura coercitiva, quando il procuratore generale abbia avanzato richiesta della stessa nei confronti del condannato per il quale sia stato richiesto il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva; in caso di adozione di misure coercitive, è ridotto da sei mesi a 90 giorni il termine entro cui la corte d'appello deve pronunciarsi sul riconoscimento della sentenza, pena la revoca della misura (in caso di ricorso per cassazione il termine per la pronuncia definitiva passa da 10 a 5 mesi); come per le rogatorie, è attribuita al procuratore della Repubblica del tribunale del capoluogo del distretto – anziché al procuratore generale – la competenza a dare corso alla domanda dell'autorità straniera di indagini su beni, che possano essere oggetto di sequestro e confisca (articolo 737-*bis* codice di procedura penale); è introdotto l'obbligo per l'autorità giudiziaria di comunicare la Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorità straniera. È ridotto da due anni a un anno il termine dalla data del sequestro per la richiesta da parte dello Stato estero dell'esecuzione della confisca: decorso il termine il bene sequestrato è restituito a chi ne abbia diritto.

L'articolo 9 interviene sugli articoli da 742 a 743 del codice di procedura, in tema di esecuzione di sentenza all'estero; le limitate modifiche introdotte in tale materia, in attuazione del comma 1, lett. *e*), della norma di delega, riguardano essenzialmente: l'attribuzione anche al Pubblico Ministero competente della possibilità di chiedere l'esecuzione all'estero della sentenza (articolo 742 codice di procedura penale); l'esplicita condizione che l'esecuzione all'estero non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; i poteri del Ministro della giustizia, cui vengono delegati poteri di vigilanza sull'osservanza delle condizioni che l'autorità giudiziaria italiana abbia eventualmente posto per l'esecuzione all'estero della sentenza italiana di cui è stato chiesto il riconoscimento (articolo 742-*bis* codice di procedura penale); le modalità semplificate (*ex* articolo 734) per la decisione della corte d'appello sull'esecuzione all'estero di sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale (articolo 743 codice di procedura penale); la possibile impugnazione per cassazione, solo per violazione di legge, di tale sentenza anche da parte del difensore del condannato.

L'articolo 10 contempla la possibilità del reciproco trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri della UE al fine di risolvere eventuali conflitti di giurisdizione e pervenire ad una soluzione concordata tra gli Stati. Tale materia non è attualmente disciplinata dal codice di procedura penale.

Viene quindi adeguata – in attuazione del comma 1, lett. g) della delega – la disciplina del codice di rito con l'inserimento nel libro XI di un nuovo Titolo IV-*bis* composto da tre nuove disposizioni: la prima detta disposizioni generali che prevedono, anzitutto, come limite temporale del trasferimento del procedimento all'estero sia della sua riassunzione in Italia, l'esercizio dell'azione penale; sono poi individuati criteri predefiniti volti all'individuazione del Paese competente, in relazione soprattutto ai suoi più stretti legami con il fatto-reato o con le fonti di prova (articolo 746-*bis* codice di procedura penale); la seconda disposizione disciplina la procedura attiva ovvero l'assunzione in Italia di procedimenti penali aperti all'estero (articolo 746-*ter* codice di procedura penale); in tale procedura sarà possibile, ove previsto da convenzioni internazionali, il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, con obbligo per il pubblico ministero di dare tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia; in realtà, anche ove la richiesta di assunzione debba essere ricevuta dal Ministro, il ruolo di quest'ultimo si limita qui alla semplice trasmissione all'ufficio del Pubblico Ministero presso il giudice competente e all'obbligo di informare lo Stato estero delle decisioni assunte dal giudice italiano; è prevista l'ipotesi di ripristino delle misure cautelari eventualmente emesse all'estero e l'efficacia probatoria degli atti ivi assunti; la decisione di assunzione del procedimento è notificata alla persona offesa con l'avviso della facoltà di proporre querela, se questa è richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato; la terza disposizione introdotta dal Titolo IV-*bis* detta la disciplina della procedura passiva cioè il trasferimento all'estero di un procedimento penale aperto nel nostro Paese (articolo 746-*quater* codice di procedura penale), quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero per lo stesso fatto. Sono previste due possibilità:

– il rapporto diretto tra autorità italiana e autorità estera, con comunicazione al Ministro della giustizia. Il ministro, entro 30 giorni, può vietare l'esecuzione quando sono compromessi la sicurezza, la sovranità o altri interessi essenziali dello Stato o se vi è motivo di ritenere che all'indagato non sia garantito il rispetto di specifici diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti o che non sia assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento;

– ove previsto da accordi internazionali, la decisione dell'autorità centrale. In tal caso il pubblico ministero inoltra la richiesta motivata al Ministro della giustizia che, entro 30 giorni, può disporre il trasferimento, salvo che ricorrano le ragioni ostative sopra indicate.

Alla comunicazione del trasferimento all'estero o al mancato esercizio delle prerogative del Ministro consegue l'archiviazione del procedi-

mento penale. La riapertura delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria italiana (ad esclusione dei casi in cui la decisione del giudice straniero non determini il bis in idem) è possibile ove, dopo il trasferimento, l'autorità straniera non eserciti l'azione penale nel termine convenuto.

L'articolo 11 del provvedimento reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente BUCCARELLA dichiara aperta la fase della discussione generale.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale, in via generale, muove delle osservazioni critiche sul regime delle impugnazioni di cui all'articolo 696-*novies* del codice di procedura penale, in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea. Ravvisa infatti delle incertezze sotto il profilo dell'applicabilità della norma *de qua*.

Il RELATORE osserva che sul punto la Commissione potrà formulare delle opportune osservazioni al Governo.

A tale riguardo il sottosegretario CHIAVAROLI ribadisce che, pur essendo scaduto il termine per l'espressione del parere in data 1° settembre, il Governo si dichiara disposto ad attendere l'espressione del parere fino al 21 settembre prossimo nel presupposto che la Commissione esprima osservazioni puntuali tali da poter essere esaminate dal Governo entro i tempi della delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

(2424) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente BUCCARELLA avverte che saranno illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, presentati sul provvedimento in titolo.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) illustra alcuni emendamenti presentati dal proprio Gruppo; in particolare si sofferma sull'emendamento 2.7 volto a sopprimere la lettera b) che reca modifiche all'articolo 577 del codice penale nel senso di punire irragionevolmente con la reclusione da 24 a 30 anni l'omicidio del coniuge divorziato e della parte cessata dell'unione civile. Con riferimento poi agli articoli 3 e 4 si sofferma sugli emendamenti volti ad estendere, rispettivamente, l'istituto del sequestro conservativo e la cosiddetta provvisoria, a tutti i minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di genitori vittime di omicidio volontario e non già per il solo delitto di omicidio «domestico», (emendamenti 3.2 e 4.3). Quindi illustra l'emendamento 8.1, volto ad allargare l'accesso ai servizi di assistenza pubblica a tutti i figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario. In questo senso dà conto anche dell'emendamento 10.2 in materia di affidamento dei minori orfani a seguito di omicidio volontario. Illustra altresì l'emendamento 12.1, che è volto a sopprimere la disposizione che prevede la decadenza dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per il condannato anche in via non definitiva, fermo restando la possibile applicazione di detta norma per i condannati in via definitiva. Si sofferma quindi più ampiamente sugli emendamenti 1.1 e 1.2 che mirano, a suo avviso, a migliorare il testo nel senso di non ridurre questo stesso ad una finalità propagandistica, ma a prevedere una effettiva tutela per tutti i figli minori o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per il quale sia imputato l'altro genitore ovvero il coniuge non genitore, ovvero in caso di unione civile, l'altra parte dell'unione civile, a condizione che con tali soggetti convivano stabilmente anche i figli minori o i figli maggiorenni non autosufficienti. Gli emendamenti *de qua* prevedono anche una quantificazione delle spese che evidenzia la fattibilità e l'applicabilità della norma proposta.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma poi sull'emendamento 5.3 che mira a modificare la norma che prevede la gestione da parte di un curatore della quota di eredità di spettanza dei soggetti sospesi dalla sospensione. Illustra altresì l'emendamento 6.1 che estenda la quota di riserva a tutti i figli minori o a figli maggiorenni non autosufficienti orfani a seguito di omicidio volontario.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2719**

G/2719/1/2

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge apporta modifiche all'articolo 577 del Codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio;

rispetto alla norma vigente, che punisce l'uccisione del coniuge con la reclusione da 24 a 30 anni, la modifica del primo comma dell'articolo 577 del codice penale – introdotta dal comma 1, lettera *a*) del citato articolo 2 – estende l'applicazione della pena dell'ergastolo anche al coniuge, anche legalmente separato, all'altra parte dell'unione civile e alla persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

la modifica del secondo comma dell'articolo 577 del codice penale – introdotta dal comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 2 – punisce, con la reclusione da 24 a 30 anni, l'omicidio del coniuge divorziato e della parte cessata dell'unione civile;

le modifiche citate rischiano di generare una disparità di trattamento sotto il profilo della punibilità, tra le due fattispecie considerate (lettera *a*) e *b*)),

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, in diversa sede normativa, di applicare la pena dell'ergastolo anche alla fattispecie dell'omicidio per mano di coniuge divorziato e della parte cessata dell'unione civile.

G/2719/2/2

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,

premessi che:

il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli verificatisi per colpa del coniuge (o del convivente) assassino, negli ultimi dieci anni è salito fino a quota 1.628 casi;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di forme di agevolazione per l'inserimento nel mondo del lavoro a favore dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G/2719/3/2

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

gli orfani a seguito di omicidio volontario hanno diritto a un'assistenza legale gratuita pagata dallo Stato. Il fine previsto dalla normativa è la rimozione di ogni possibile ostacolo, anche economico, che possa disincentivare un soggetto, già in condizioni di disagio, ad agire in giudizio,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di rivedere la normativa 68/69 in materia di categorie protette con il fine di valutare l'inserimento della categoria dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G/2719/4/2

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

il monitoraggio dei fenomeni che investono la quotidianità dei cittadini è uno strumento efficace e di aiuto alla prevenzione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di implementare le valutazioni di tipo statistico con lo scopo di orientare l'azione di prevenzione per la riduzione dei casi di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G/2719/5/2

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

la prevenzione è un ottimo strumento di educazione utile a prevenire azioni lesive per la sicurezza personale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una campagna di informazione sul diritto al patrocinio gratuito rivolto ai figli minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G/2719/6/2

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessso che:

l'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo, al fine di alleggerire gli oneri processuali dei figli, vittime indirette dell'uxoricidio, inserendovi il comma 1-*bis* per porre a carico del pubblico ministero l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato quando proceda per un delitto di uxoricidio e sia presente nel nucleo familiare un figlio minore o maggiorenne non autosufficiente della vittima, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti;

tutti gli orfani per omicidio volontario hanno diritto a vedersi riconosciuta la garanzia del risarcimento dei danni civili subiti, attraverso l'istituto del sequestro conservativo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere anche ai minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di genitori vittime di omicidio per fatti esterni ai crimini domestici, quanto previsto all'articolo 3 del disegno di legge in titolo che modifica l'articolo 316 del codice di procedura penale in ordine all'istituto del sequestro conservativo.

G/2719/7/2

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessso che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del fenomeno dei figli minori o dei figli

maggioresni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G/2719/8/2

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di monitorare l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013 n. 77 – e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi.

G/2719/9/2

MANDELLI, RIZZOTTI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di monitorare l'effettiva destinazione delle risorse stanziati dalle leggi a decorrere dall'anno 2011, alle strutture che si occupano della violenza di genere.

G/2719/10/2

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di sviluppare sistemi per l'accertamento del livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza.

G/2719/11/2

MANDELLI, RIZZOTTI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di monitorare l'efficacia delle disposizioni del disegno di legge in esame, una volta che verrà approvato in via definitiva, al fine di accertare le possibili incongruità e carenze della normativa con lo scopo di tutelare la vittima della violenza e eventuali minori coinvolti.

G/2719/12/2

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessò che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a:

prevedere la possibilità di istituire un tavolo di confronto tra le istituzioni e i maggiori operatori e operatrici delle Associazioni coinvolte sul tema dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G/2719/13/2

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessò che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di fornire i dati sul «Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere», approvato nel 2015, al fine di monitorare l'efficacia del provvedimento e l'utilizzo dei poteri di coordinamento e di direzione ad esso spettanti per imprimere un'accelerazione all'intero sistema.

Art. 1.

1.1

PALMA

Sostituire il capoverso «4-quater» con i seguenti:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al pa-

trocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsto applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

4-quinquies. La disposizione di cui al comma 4-*quater* si applica anche quando per l'omicidio del genitore sia imputato il coniuge non genitore ovvero, in caso di unione civile, l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona a lui legata da relazione affettiva e stabile convivenza, a condizione che con tali soggetti convivano stabilmente anche i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti».

Conseguentemente:

– *al comma 2 sostituire le parole:* «10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017» *con le seguenti:* «15.000 euro per il 2017 e in 30.000 euro annui a decorrere dal 2018»;

– *all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole:* «2.074.000 euro» *con le seguenti:* «2.079.000 euro per il 2017 e a 2.094.000 euro a decorrere dal 2018» *e le parole:* «quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017», *con le seguenti:* «quanto a 2.064.000 euro per il 2017 e a 2.079.000 euro a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 15.000 euro annui a decorrere dal 2017».

1.2

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

*Al comma 1, sostituire il capoverso «4-*quater*» con il seguente:*

«4-*quater.* I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

Conseguentemente, sostituire il titolo della legge con il seguente: «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

Conseguentemente:

– *al comma 2 sostituire le parole:* «10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017» *con le seguenti:* «50.000 euro per il 2017 e in 100.000 euro annui a decorrere dal 2018»;

– *all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole:* «2.074.000 euro» *con le seguenti:* «2.114.000 euro per il 2017 e a 2.164.000 euro a decorrere dal 2018» *e le parole:* «quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017», *con le seguenti:* «quanto a 2.064.000 euro per il 2017 e a 2.114.000 euro a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 50.000 euro annui a decorrere dal 2017».

1.3

PALMA

Sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

1.4

STEFANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore da parte dell'altro genitore del figlio possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

1.5

GIOVANARDI

Sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non auto sufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

1.6

CASSON, GUERRA, LO MORO, FORNARO, PEGORER, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso comma 4-quater, dopo le parole: «non auto-sufficienti», aggiungere le seguenti: «, o in condizioni di disabilità,».

1.7

SACCONI

Al comma 1, capoverso «4-quater» sopprimere le seguenti parole: «dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata,».

1.8

STEFANI

Al comma 1, capoverso «4-quater», le parole: «dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata» sono soppresse.

1.9

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, FILIPPIN, GINETTI

Al comma 1, capoverso «4-quater» sostituire le parole: «anche se l'unione civile è cessata» con le seguenti: «anche se divorziata».

Conseguentemente sostituire, agli articoli 3, 4, 6, 7, 10 ovunque ricorrano, le parole: «anche se l'unione civile è cessata» con le seguenti: «anche se divorziata».

1.10

GUERRA, LO MORO, CASSON, FORNARO, PEGORER, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso comma 4-quater, sopprimere le parole: «e stabile convivenza».

1.11

PANIZZA

Al comma 1, capoverso comma «4-quater», sopprimere le parole: «e stabile convivenza».

1.12

PUGLISI, LUMIA, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «4-quater», dopo le parole: «stabile convivenza», inserire le seguenti: «, nonché nei casi in cui il colpevole sia persona indiziata del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «10.000 euro», con le seguenti: «12.000 euro».*

Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «2 milioni di euro annui», con le seguenti: «2.002.000 euro annui»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «2.074.000 euro», con le seguenti: «2.076.000 euro» e le parole: «10.000 euro», con le seguenti: «12.000».*

1.13

LO MORO, CASSON, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «10.000 euro», con le seguenti: «100.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: «10.000 euro», con le seguenti: «100.000 euro».

1.0.1

PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 162-ter del codice penale)

1. All'articolo 162-ter del codice penale, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei delitti di cui al titolo XI e titolo XII del libro secondo, le disposizioni del presente comma si applicano solo in caso di consenso della persona offesa, che può essere revocato in qualsiasi momento''».

1.0.2

PUGLISI, LUMIA, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE,
PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 162-ter del codice penale)

1. All'articolo 162-ter del codice penale, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis'»».

Art. 2.**2.1**

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.2

PANIZZA

Sopprimere l'articolo.

2.3

STEFANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o contro il coniuge, anche legalmente separato», aggiungere le seguenti: «o divorziato».

Sopprimere la lettera b).

Conseguentemente all'articolo 577 del Codice penale, secondo comma, eliminare le parole: «il coniuge».

2.4

SACCONI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– *alla lettera a), sopprimere le parole: «contro l'altra parte dell'unione civile»;*

– *alla lettera b), sopprimere le parole: «, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».*

Conseguentemente:

– *all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: «, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata,»;*

– *all'articolo 7, comma 1, capoverso «1-quater», sopprimere le parole: «o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata,».*

2.5

PANIZZA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e con esso stabilmente convivente».

2.6

GUERRA, LO MORO, CASSON, FORNARO, PEGORER, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e con esso stabilmente convivente».

2.7

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.8

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI

Al comma 1, alla fine della lettera b), dopo le parole: «ove cessata», aggiungere le seguenti: «, ovvero la persona che è stata legata al colpevole da relazione affettiva e stabile convivenza».

Art. 3.**3.1**

GIOVANARDI

Sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«Quando procede per il delitto di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il PM rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

3.2

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, capoverso «1-bis» sostituire le parole da: «Quando procede» fino alle parole: «stabile convivenza» con le seguenti: «Quando procede per il delitto di omicidio volontario.».

3.3

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza».

3.4

SACCONI

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata,».

3.5

GUERRA, LO MORO, CASSON, FORNARO, PEGORER, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: «e stabile convivenza».

3.6

CASSON, GUERRA, LO MORO, FORNARO, PEGORER, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «non autosufficienti», aggiungere le seguenti: «, o in condizioni di disabilità,».

Art. 4.**4.1**

GIOVANARDI

Sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:

«Quando procede per il delitto di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il PM rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile, nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320 comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado nei limiti della provvisionale accordata».

4.2

STEFANI

Al comma 1, capoverso «2-bis», la frase: «Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza» è sostituita dalla seguente: «Nel caso di cui al comma 1, quando si procede al caso di figli rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore da parte dell'altro genitore del figlio».

4.3

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «Nel caso di cui» fino alle seguenti: «stabile convivenza» con le parole: «nel caso di cui al comma 1, quando si procede per il reato di omicidio volontario».

4.4

SACCONI

Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere le seguenti parole: «dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata».

4.5

STEFANI

Al comma 1, capoverso «2-bis», le parole: «dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata» sono soppresse.

4.6

GUERRA, LO MORO, CASSON, FORNARO, PEGORER, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: «e stabile convivenza».

4.7

CASSON, GUERRA, LO MORO, FORNARO, PEGORER, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: «non autosufficienti», aggiungere le seguenti: «, o in condizioni di disabilità».

Art. 5.**5.1**

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 463-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il genitore indagato per omicidio volontario consumato o tentato nei confronti dell'altro genitore è sospeso dalla successione fino al decreto di archiviazione, alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice».

5.2

SACCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 463-bis», primo comma, sostituire le parole da: «Sono sospesi» a «dell'altra parte dell'unione civile» con le seguenti: «È sospeso dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge».

5.3

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 463-bis» sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tal caso, anche se il soggetto sospeso dalla successione è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche

d'ufficio, nomina un curatore della quota di eredità di sua spettanza. Il curatore, anche in concorso con altri legittimari e/o coeredi procede all'inventario dell'eredità, provvede ad ogni altra attività prevista dalla legge, compresa la divisione dell'eredità, e cura l'amministrazione dei beni rientranti nella quota fino alla sentenza di assoluzione o di condanna».

Art. 6.

6.1

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani o a un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario ed ammessi al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 1.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «figli orfani per crimini domestici» con le seguenti: «figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

6.2

GIOVANARDI

Sostituire il titolo con il seguente: «Diritto alla quota di riserva in favore dei figli orfani».

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è attribuita anche ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore in danno dei genitori o orfani di un genitore che ha subito un omicidio da parte dell'altro genitore, condannati ai sensi dell'articolo 517, primo comma, numero 1) ovvero secondo comma, del codice penale».

6.3

STEFANI

Al comma 1, la frase: «La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge anche se legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza» è sostituita dalla seguente: «La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore da parte dell'altro genitore del figlio».

6.4

SACCONI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata,».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:

– alla lettera a), sopprimere le parole: «contro l'altra parte dell'unione civile»;

– alla lettera b), sopprimere le parole: «, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».

6.5

STEFANI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata».

6.6

GUERRA, LO MORO, CASSON, FORNARO, PEGORER, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CAMPANELLA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e stabile convivenza».

6.7

PUGLISI, LUMIA, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla Rubrica dopo le parole: «crimini domestici» inserire le seguenti: «e femminicidio»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «ovvero secondo comma,» inserire le seguenti: «dell'articolo 576 primo comma, numera 5.1)».*

Art. 7.**7.1**

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. In caso di omicidio commesso in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, quest'ultimo è sospeso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero alla indennità *una tantum* qualora nei suoi confronti sia stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale, fino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tali ultime ipotesi sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter».

7.2

SACCONI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– *al capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno,» e le parole: «ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata,»;*

– *al capoverso «1-quater» sopprimere le parole: «o contro l'altra parte dell'unione civile anche se l'unione civile è cessata,».*

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:

alla lettera a), sopprimere le parole: «contro l'altra parte dell'unione civile»;

alla lettera b), sopprimere le parole: «, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».

7.3

CASSON, GUERRA, LO MORO, FORNARO, PEGORER, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso, comma 1-ter, dopo le parole: «non autosufficienti», aggiungere le seguenti: «, o in condizioni di disabilità».

7.4

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1-quater» sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale»;

b) al capoverso «1-quinquies», sopprimere le seguenti parole: «aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale.».

Art. 8.

8.1

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «degli orfani per crimini domestici», con le seguenti: «dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «per gli orfani per crimini domestici», con le seguenti: «per i figli minori o per i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici» con le seguenti: «ai figli minori o ai

figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

8.2

PUGLISI, LUMIA, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo le parole: «crimini domestici» inserire le seguenti: «e femminicidio»;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «crimini domestici» inserire le seguenti: «e femminicidio»;

c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «crimini domestici» inserire le seguenti: «e femminicidio».

8.3

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «misure di sostegno» aggiungere le seguenti: «e agevolazione».

8.4

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «dati» inserire la seguente: «statistici».

8.5

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le amministrazioni di cui al precedente comma predispongono la realizzazione di campagne istituzionali di informazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui diritti di accesso al patrocinio gratuito rivolto ai figli minori o ai figli maggiorenni non economicamente

autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

8.6

GIOVANARDI

Nella rubrica, sopprimere le parole: «per crimini domestici».

8.7

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norma in materia di categorie protette)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «per causa di guerra, di servizio e di lavoro» aggiungere le seguenti: «, per i figli minori o per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Art. 9.

9.1

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «In favore dei figli», fino a: «e secondo comma» con le seguenti: «In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575».

Conseguentemente:

– al comma 2, sostituire le parole: «64.000 euro annui», con le seguenti: «320.000 euro per il 2017 e in 640.000 euro annui a decorrere dal 2018»;

– al comma 3 sostituire le parole: «64.000 euro annui» con le seguenti: «320.000 euro per il 2017 e di 640.000 euro annui a decorrere dal 2018»;

– all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: «2.074.000 euro», con le seguenti: «2.330.000 euro per il 2017 e a 2.650.000 euro a decorrere dal 2018» e le parole: «quanto a 2.064.000 euro annui», con le seguenti: «quanto a 2.320.000 euro per il 2017 e a 2.640.000 a decorrere dal 2018.».

9.2

PUGLISI, LUMIA, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «e secondo comma», inserire le seguenti: «dell'articolo 576, primo comma, numero 5.1)»;

b) al comma 2 e al comma 3 sostituire le parole: «64.000 euro» con le seguenti: «77.000».

Conseguentemente all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 1 sostituire le parole: «2 milioni di euro annui» con le seguenti: «2.077.000 euro annui»;

d) al comma 3 sostituire le parole: «2.074.000 euro» con le seguenti: «2.151.000 euro».

Art. 10.

10.1

GIOVANARDI

Nella rubrica sopprimere le parole: «per crimini domestici».

Conseguentemente, sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente: «5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente,

eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.».

10.2

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, capoverso «5-quinquies» sostituire le parole da: «Nel caso di minore» fino alle parole: «relazione affettiva» con le seguenti: «Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo per la morte di un genitore a seguito di omicidio volontario.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire la parola: «domestici» con la seguente: «volontari.».

10.3

SACCONI

Al comma 1, capoverso «5-quinquies», sopprimere le seguenti parole: «dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata,».

Art. 11.

11.1

PUGLISI, LUMIA, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica dopo le parole: «crimini domestici» inserire le seguenti: «e femminicidio»;*

b) *al comma 1 sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «2.079.000 euro»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «2.074.000 euro» con le seguenti: «2.153.000 euro»; sostituire le parole: «2.064.000 euro» con le seguenti: «2.141.000 euro» e sostituire le parole: «10.000 euro» con le seguenti: «12.000 euro»;*

d) *al comma 4 dopo le parole: «crimini domestici» inserire le seguenti: «e femminicidio».*

11.2

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «degli orfani per crimini domestici», con le seguenti: «dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici», con le seguenti: «ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».*

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici» con le seguenti: «ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

11.3

CASSON, GUERRA, LO MORO, FORNARO, PEGORER, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo le parole: «non autosufficienti», aggiungere le seguenti: «, o in condizioni di disabilità,».

11.4

GIOVANARDI

Nella rubrica sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici» con le seguenti: «agli orfani a causa di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore».

Art. 12.**12.1**

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» sopprimere le parole: «anche non».

12.2

GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «o tra persone legate» fino a: «con la vittima».

12.3

SACCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», primo comma, sopprimere le parole: «, da unione civile».

12.0.1

LO MORO, GUERRA, CASSON, FORNARO, PEGORER, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Inestinguibilità per condotte riparatorie del reato di atti persecutori)

1. All'articolo 162-ter del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale».

Art. 13.

13.1

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma,».

Tit.

Tit.1

PUGLISI, LUMIA, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al titolo dopo le parole: «crimini domestici» inserire le seguenti: «e femminicidio».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria**793^a Seduta (1^a antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE**(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017**(Seguito e conclusione dell'esame)*

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI comunica che sono pervenuti tre subemendamenti alla proposta del Governo 1.Tab.1.100 e chiede se i presentatori vogliono procedere alla relativa illustrazione.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) richiama l'attenzione sulla finalità che ha portato alla formulazione dei subemendamenti, ovvero la condivisione delle scelte del Governo rispetto al finanziamento delle esigenze degli enti locali e della difesa, ma la netta opposizione all'ulteriore stanziamento per le politiche migratorie. Al riguardo evidenzia che sono state impegnate rilevanti risorse già a legislazione vigente e che il suo Gruppo intende invece sostenere scelte diverse, quali il sostegno ai disabili e alle famiglie, che diano un aiuto concreto ai bisogni dei cittadini.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, richiamando le ragioni già esposte nel corso della

seduta di ieri a proposito delle proposte emendative, esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo.

Il vice ministro MORANDO esprime a sua volta parere contrario sui subemendamenti, evidenziando da un lato l'improrogabilità degli stanziamenti proposti dal Governo, dall'altro chiarendo che le risorse destinate ai richiedenti asilo si sono rivelate necessarie anche nonostante la diminuzione degli sbarchi sulle coste italiane, in relazione ad esigenze derivanti dai flussi già registrati nella prima parte dell'anno.

Si passa dunque alla votazione dei subemendamenti 1.Tab.1.100/1, 1.Tab.1.100/2 e 1.Tab.1.100/3, tutti separatamente respinti.

Il senatore TOSATO svolge dichiarazione di voto sulle proposte governative, ed in particolare preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, sulla scorta delle considerazioni già svolte in merito alla destinazione delle risorse in relazione all'emendamento 1.Tab.1.100.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.Tab.1.100 e 1.Tab.2.100 risultano approvati.

Si passa dunque all'esame degli ordini del giorno.

Il RELATORE dichiara di rimettersi al giudizio del Governo su tutti gli ordini del giorno presentati.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere favorevole sugli ordini del giorno G/2875/2/5 e G/2875/4/5 che sono pertanto accolti.

Esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno G/2875/1/5, chiarendo che esso prevede un impegno troppo esteso, dal momento che presuppone l'istituzione di zone franche comprensive dell'intero territorio delle province montane. Dichiara la disponibilità del Governo a considerare in futuro una riformulazione che restringa l'area interessata. Esprime altresì parere contrario sull'ordine del giorno G/2875/3/5, ritenendo che sia eccessivamente imperniato sulla critica all'operato del Governo, mentre potrebbe utilmente sollecitare l'impiego di maggiori risorse nel finanziamento degli strumenti di sostegno contro la povertà assoluta.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira l'ordine del giorno G/2875/1/5 e il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'ordine del giorno G/2875/3/5. Entrambi preannunciano una riformulazione dei testi in sede di esame in Assemblea.

Si passa dunque alla votazione del mandato al Relatore.

È posto dunque in votazione il mandato al relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di

legge in titolo con le modifiche apportate dalla Commissione, con facoltà di richiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato allo svolgimento della relazione in forma orale.

La Commissione approva.

ANTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE informa che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15 è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

SUBEMENDAMENTI N. 2875**1.Tab.1.100/1**

COMAROLI

Al conseguentemente, sostituire le parole da: «Ministero dell'Interno» fino a: «CS: +55.000.000» con le seguenti:

«Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 3.2 (Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva), Azione 1 (Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità):

2017
CP: + 55.000.000
CS: + 55.000.000»

1.Tab.1.100/2

COMAROLI

Al conseguentemente, sostituire le parole da: «Ministero dell'Interno» fino a: «CS: +55.000.000» con le seguenti:

«Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 3.2 (Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva), Azione 1 (Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità):

2017
CP: + 27.500.000
CS: + 27.500.000

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 3.2 (Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche

sociali e di inclusione attiva), Azione 2 (Politiche per l'infanzia e la famiglia):

2017
CP: + 27.500.000
CS: + 27.500.000»

1.Tab.1.100/3

COMAROLI

Al conseguentemente, sostituire le parole da «Ministero dell'Interno» fino a: «CS: + 55.000.000» con le seguenti:

«Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 3.2 (Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva), Azione 2 (Politiche per l'infanzia e la famiglia):

2017
CP: + 55.000.000
CS: + 55.000.000»

Plenaria

794^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni dal punto di vista finanziario.

Il vice ministro MORANDO conviene circa la correttezza degli emendamenti sotto l'aspetto contabile. Precisa, ad ogni buon conto, che il Governo esprimerà un parere contrario nel merito delle proposte dinanzi all'Assemblea, stante l'evidente analogia con le proposte già esaminate e respinte in sede referente.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il PRESIDENTE propone una breve sospensione della seduta, al fine di consentire alla relatrice Zanoni la stesura della proposta di parere sull'Atto del Governo n. 428, relativo agli indicatori di benessere equo e sostenibile.

La Commissione conviene.

La seduta è sospesa alle ore 11,15 e riprende alle ore 11,35.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (n. 428)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 4 agosto 2016, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato, che tiene conto di quanto emerso nel dibattito di ieri.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) propone alla Commissione di inserire nel proprio parere un invito a considerare, tra gli indicatori, anche la percezione della corruzione, fenomeno tra i più gravi nell'attuale quadro della società italiana.

Il vice ministro MORANDO precisa di non avere obiezioni nel merito alla proposta della senatrice Ricchiuti. Ritiene comunque necessario garantire che l'adozione di un ulteriore indicatore consegua all'individuazione di un parametro tecnicamente affidabile, dal momento che i noti rapporti internazionali che stilano graduatorie tra i paesi in materia di corruzione sono stati a più riprese criticati e ritenuti insufficienti dal punto di vista scientifico.

La RELATRICE dichiara di condividere l'opinione del rappresentante del Governo, dando disponibilità a precisare nel parere che il tema della corruzione potrà essere oggetto di attenzione in vista della revisione degli indicatori.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) fa presente che, oltre alle classifiche internazionali, esistono studi universitari di pregio sulla questione.

La RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere integrato, con la proposta della senatrice Ricchiuti, pubblicato in allegato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo al parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente TONINI comunica che la seduta pomeridiana già convocata per le ore 14 di oggi non avrà luogo, mentre resta confermata la seduta già convocata per le ore 9 di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 428

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– sarebbe stato anzitutto auspicabile che il Comitato istituito per l'elaborazione degli indicatori fosse composto tenendo conto della rappresentanza di genere; è pertanto auspicabile che, in caso di nuova composizione, tale elemento venga tenuto in debita considerazione;

– si tenga conto, in sede di applicazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), dell'avvio della sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere e, in senso più ampio, come raccomandato a livello europeo per tutte le rilevazioni statistiche, che si tenga conto della dimensione di genere per tutti gli indicatori in cui questa risulta significativa; tale raccomandazione vale anche in relazione al fenomeno dell'impatto generazionale;

– si valuti la possibilità di prevedere, ove possibile, un'articolazione per aree territoriali degli indicatori BES, con particolare riguardo al Mezzogiorno;

– si valuti la possibilità di inserire nell'ambito degli indicatori BES selezionati ai sensi dello schema di decreto in esame anche un indicatore concernente il paesaggio ed il patrimonio culturale;

– si valuti la possibilità di approfondire, per le prossime revisioni, l'opportunità di individuare anche uno o più indicatori di sintesi relativi ai temi del decreto;

– si valuti infine la possibilità di inglobare l'indicatore n. 8 nelle elaborazioni relative all'indicatore n. 7, soprattutto se sarà accolta l'osservazione che precede circa la dimensione di genere e generazionale per tutti gli indicatori in cui sia significativa.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 428**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– sarebbe stato anzitutto auspicabile che il Comitato istituito per l'elaborazione degli indicatori fosse composto tenendo conto della rappresentanza di genere; è pertanto auspicabile che, in caso di nuova composizione, tale elemento venga tenuto in debita considerazione;

– si tenga conto, in sede di applicazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), dell'avvio della sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere e, in senso più ampio, come raccomandato a livello europeo per tutte le rilevazioni statistiche, che si tenga conto della dimensione di genere per tutti gli indicatori in cui questa risulta significativa; tale raccomandazione vale anche in relazione al fenomeno dell'impatto generazionale;

– si valuti la possibilità di prevedere, ove possibile, un'articolazione per aree territoriali degli indicatori BES, con particolare riguardo al Mezzogiorno;

– si valuti la possibilità di inserire nell'ambito degli indicatori BES selezionati ai sensi dello schema di decreto in esame anche un indicatore concernente il paesaggio ed il patrimonio culturale;

– si valuti la possibilità di approfondire, per le prossime revisioni, l'opportunità di individuare anche uno o più indicatori di sintesi relativi ai temi del decreto;

– si valuti la possibilità di inglobare l'indicatore n. 8 nelle elaborazioni relative all'indicatore n. 7, soprattutto se sarà accolta l'osservazione che precede circa la dimensione di genere e generazionale per tutti gli indicatori in cui sia significativa;

– si valuti infine la possibilità di approfondire, per le prossime revisioni, l'individuazione di un indicatore relativo al fenomeno della corruzione.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria**524^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,45.

AFFARI ASSEGNATI

Attuazione della riforma dei confidi di cui alla legge del 13 luglio 2016, n. 150 (n. 1053)

(Esame e rinvio)

Interviene il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) il quale ricorda che la legge 13 luglio 2016, n. 150 «Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi», approvata quasi all'unanimità dal Parlamento e i cui termini per l'esercizio della delega sono stati prorogati dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, evidenziava la necessità di modificare in modo strutturale il sistema dei Confidi e ne indicava le direttrici, al fine di valorizzare il fondamentale contributo di queste strutture a sostegno dell'accesso al credito delle PMI.

A suo giudizio, permangono intatte le ragioni di tale intervento normativo, in presenza di un forte *credit crunch*, concentrato soprattutto sulle imprese minori, che risulta influenzato da fattori di diversa natura: la situazione di difficoltà delle banche e l'adozione di politiche del credito più restrittive; la scarsa patrimonializzazione e trasparenza delle imprese minori; i crescenti volumi di crediti deteriorati; i vincoli sempre più rigidi imposti dalla normativa europea e nazionale; la limitata capacità di alcune azioni di politica economica di produrre appieno i benefici attesi a vantaggio delle PMI.

Sotto tale ultimo aspetto si conferma l'utilità dei Confidi nell'alimentare lo sviluppo economico e sociale del Paese mediante l'apporto di risorse private provenienti dalle stesse imprese associate secondo una logica mutualistica, integrate con quelle pubbliche, e l'aggiuntività in termini di servizi, al fine di favorire la ripresa dei finanziamenti dal sistema bancario alle PMI. Tuttavia la crisi decennale, le crescenti difficoltà delle imprese minori, l'evoluzione nelle esigenze di credito e di finanziamento di queste ultime e una normativa spesso non in grado di sviluppare le potenzialità del sistema, rendono necessario definire un contesto di riferimento e le condizioni ottimali affinché tali soggetti possano tornare a creare valore a favore delle PMI.

Di tali problematiche si faceva carico la legge n. 150, i cui termini, ancorché prorogati, sono ormai decorsi, senza che il Governo abbia esercitato le delega.

Il relatore prosegue il proprio intervento sottolineando che il mondo dei Confidi è impegnato nel promuovere una complessiva autoriforma strutturale del sistema, che possa rafforzarne il ruolo e la capacità di offrire le migliori soluzioni alle nuove richieste e al mutato quadro di riferimento, sempre a vantaggio delle piccole e medie imprese.

In tale contesto, peraltro sono emerse delle criticità nell'impianto complessivo della legge delega che hanno motivato il sostanziale stallo del legislatore delegato, ma che non hanno peraltro messo in discussione la urgenza della riforma e la opportunità di un intervento normativo complessivo. Oggetto dell'esame della Commissione potrà essere, dopo un confronto con il Governo, la definizione di una serie di obiettivi strategici che sono già inseriti nel piano di autoriforma del sistema e che riguardano, in sintesi, la ridefinizione del ruolo del sistema dei Confidi e l'ampliamento della loro operatività; il rafforzamento della capacità di sostegno all'accesso al credito delle PMI ridefinendo una ordinata ed efficiente filiera della garanzia; la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti e dell'impianto normativo di riferimento, assicurandone al contempo la sostenibilità finanziaria a favore delle PMI.

Interviene quindi la senatrice BOTTICI (*M5S*) la quale ritiene essenziale focalizzare anche le problematiche che emergono dalla differente natura giuridica dei confidi a carattere associativo e di quelli che sono invece partecipati dagli enti regionali: si tratta infatti di organismi con limiti e vincoli diversi, la cui operatività andrebbe ricondotta ad una logica unitaria.

Il sottosegretario BARETTA si dichiara disponibile ad un confronto circa le esigenze di intervento sul mondo dei confidi, condividendo la sollecitazione del relatore, attesa la validità delle argomentazioni addotte nel promuovere la procedura in esame, pur sottolineando le difficoltà emerse nella predisposizione delle norme delegate. A suo parere infatti potrebbe essere utile cogliere l'occasione del dibattito parlamentare per esaminare gli strumenti più utili per raggiungere i risultati richiesti e di individuare

in un secondo momento le forme e le modalità di intervento, anche in vista della prossima sessione di esame dei documenti di bilancio.

Il presidente Mauro Maria MARINO sottolinea il rilievo dell'impegno assunto dal sottosegretario e auspica la definizione di un calendario di esame dell'affare assegnato in modo da incidere effettivamente sulle prossime decisioni in materia di definizione del disegno di legge di bilancio.

Dopo un intervento interlocutorio della senatrice BOTTICI (*M5S*) in relazione alla documentazione a disposizione della Commissione, il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) ribadisce che lo strumento individuato dalla legge delega non è stato considerato utile da parte del Governo e che la discussione in atto non potrà che ripartire dagli elementi ben noti alla Commissione, per deliberare poi indicando strumenti flessibili e misure attuabili alle condizioni date per rispondere nel modo più appropriate alle attese del mondo dei confidi. Si dichiara fiducioso nella procedura intrapresa, ma sottolinea il valore dirimente dell'impegno del Governo nel fornire le indicazioni necessarie.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) esprime il dubbio che in assenza di una disposizione attuativa già in fase di elaborazione sia vanificato l'impegno della Commissione e del rappresentante del Governo.

Condivide tale preoccupazione anche il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) a giudizio del quale sarebbe importante orientare la Commissione su un testo già predisposto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che nella scorsa seduta è stata richiamata la necessità di aggiornare lo stato dei lavori in relazione agli interventi in materia di giochi e di apparecchi da intrattenimento.

Il sottosegretario BARETTA si dichiara disponibile a svolgere uno specifico intervento sul tema e sintetizza i termini dell'accordo raggiunto in Conferenza unificata, che prevede una forte riduzione del numero complessivo degli apparecchi di intrattenimento, l'impegno degli enti locali ad assicurare che il numero massimo di apparecchi sia comunque raggiunto, ferma restando la loro facoltà di intervenire in materia di localizzazione degli apparecchi; un altro criterio sul quale è stato raggiunto un accordo di massima è che tale facoltà non debba comportare una eccessiva concentrazione in determinati ambiti degli apparecchi da intrattenimento e l'as-

senza totale in altri contesti territoriali. Ribadisce il proprio impegno a fornire quanto prima la documentazione relativa all'accordo raggiunto.

Il presidente Mauro Maria MARINO sottolinea che i chiarimenti richiesti in materia di giochi pubblici potranno orientare la decisione circa l'*iter* dei disegni di legge in Commissione in materia di giochi.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria**384^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI*La seduta inizia alle ore 15,10**IN SEDE CONSULTIVA*

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore MARTINI (*PD*), ricordando che la Commissione è chiamata a formulare una relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con riferimento all'anno 2017.

Mette quindi in risalto la norma di interesse, l'articolo 11, che introduce disposizioni per risolvere la situazione degli *ex* lettori di lingua straniera. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione intende risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 240 del 2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli *ex* lettori – con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Sottolinea in particolare che la Commissione europea, pur ritenendo che l'automatica estinzione dei giudizi pendenti avrebbe potuto essere vista come logica conseguenza di una definizione in via legislativa della questione oggetto di controversia, si è interrogata sulla necessità e la proporzionalità della restrizione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Precisa poi che, secondo l'articolo 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2004 si interpreta nel senso che ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, deve essere attribuito il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici. Segnala inoltre che i lettori attualmente in servizio nelle università statali sono circa 500, di cui circa 260 hanno un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendono.

Precisa quindi che il comma 1 dell'articolo 11, applicando il giudicato europeo e quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, stanziando risorse aggiuntive sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), pari a 8.705.000 euro da destinare al cofinanziamento degli atenei per superare il contenzioso in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso. Il comma 2 prevede, altresì, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri del lavoro e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adotti con decreto lo schema tipo dei contratti integrativi di sede che dovranno essere definiti da ciascun ateneo entro il mese di dicembre 2017. Tale decreto conterrà anche i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, con riferimento soltanto alle università che, entro la scadenza del 31 dicembre 2017, avranno perfezionato i suddetti contratti integrativi.

Evidenzia quindi che tale norma, nel subordinare la ripartizione del citato Fondo alla circostanza che le università abbiano provveduto a perfezionare i contratti integrativi di sede, è finalizzata a definire in modo uniforme a livello nazionale l'applicazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e, conseguentemente, attraverso i contratti integrativi di lavoro, il trattamento economico da riconoscere agli *ex* lettori di lingua straniera.

Avviandosi alla conclusione, fa notare altresì che l'articolo 28 reca modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali introducendo un nuovo articolo 110-*bis* dedicato al riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici. La norma – conclude il relatore – prescrive che il Garante può autorizzare il riutilizzo dei dati, anche sensibili ad esclusione di quelli genetici, per la ricerca scientifica purchè si adottino forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione ritenute idonee a tutela degli interessati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) (COM (2017) 22 definitivo) (n. 303)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice IDEM (*PD*) illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, come preannunciato nella seduta di ieri, avendo ritenuto opportuno compiere ulteriori approfondimenti. Precisa dunque di aver modificato le osservazioni, in particolare la n. 1, rivendicando anzitutto il ruolo strategico dello sport. A tale riferimento, si sofferma sui diversi strumenti istituzionali e sulle varie forme di partecipazione che consentono un confronto per dare contributi dal basso.

Quanto all'osservazione n. 3, ha ritenuto opportuno aggiungere un richiamo alla specificità dello sport, mentre in relazione all'osservazione n. 5, sottolinea l'esigenza di effettuare un complessivo e omogeneo censimento dell'impiantistica sportiva europea.

Il PRESIDENTE fa presente che sul nuovo schema di risoluzione si procederà la settimana prossima alle dichiarazioni di voto e al voto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2885) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), ricordando in premessa che la 7^a Commissione, lo scorso 17 maggio, ha espresso un parere favorevole su un omologo disegno di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 2795), auspicando in quell'occasione la celere adozione del testo di origine governativa. Rammenta altresì che la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 27 ottobre 2005 a Faro, nasce dal confronto fra quaranta Stati europei sui danni al patrimonio culturale causati dai recenti conflitti verificatisi in Europa. La Convenzione è entrata in vigore il 1^o giugno 2011, a seguito del deposito della ratifica del decimo Stato, avvenuto il 4 febbraio 2011.

Precisa poi che la Convenzione disegna un quadro di riferimento per le politiche sul patrimonio culturale attraverso la definizione dei diritti e delle responsabilità in questo settore nonché la messa in luce degli effetti positivi che possono derivare dal suo impiego, in sinergia con gli strumenti del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico e architettonico. La Convenzione si colloca comunque in una posizione diversa rispetto alle precedenti convenzioni sul patrimonio culturale nate in seno al Consiglio d'Europa, che si concentrano sulla necessità di conservare il patrimonio culturale e sul modo di proteggerlo. Fa notare infatti che la Convenzione adotta un nuovo approccio, enumerando molti mezzi per utilizzare il patrimonio culturale nel suo complesso e chiarendo le ragioni per le quali merita di essere valorizzato. Pur includendo la tutela e la conservazione fra le azioni prioritarie, essa focalizza l'attenzione anche su altri temi, quali: il diritto al patrimonio culturale come facoltà di partecipare all'arricchimento o all'incremento del patrimonio stesso e di beneficiare delle attività corrispondenti; lo sviluppo sostenibile; il dialogo e l'apertura tra culture; la mondializzazione; la partecipazione e la crescita della sinergia di competenze fra tutti gli attori.

Illustra indi le cinque Parti in cui si articola la Convenzione, evidenziando che la Parte I («Obiettivi, definizioni e principi») è divisa in sei articoli. L'articolo 1 – prosegue il Presidente relatore – sintetizza gli obiettivi della Convenzione, riconoscendo l'esistenza dei diritti e delle responsabilità verso il patrimonio culturale, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di «patrimonio culturale» e di «comunità di patrimonio». In particolare, rileva che la definizione di «patrimonio culturale» è la più ampia fra quelle proposte dagli strumenti internazionali adottati fino ad oggi e riconosce la natura indissociabile delle influenze culturali e naturali per ciò che riguarda il paesaggio e l'ambiente culturale ereditato dal passato. Secondo la relazione illustrativa, la definizione riguarda un insieme di beni più vasto di quanto è considerato patrimonio culturale ai sensi della normativa italiana, ma si reputa opportuno mantenere nella traduzione italiana della Convenzione la medesima espressione «patrimonio culturale», atteso che essa viene data esclusivamente «per gli scopi della presente Convenzione», e dunque non può sorgere confusione con la definizione del codice dei beni culturali italiano.

Quanto alla «comunità patrimoniale», essa è costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nell'ambito di un'azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future. Dopo aver dato conto del concetto di «patrimonio comune dell'Europa» introdotto all'articolo 3, si sofferma sull'articolo 4 inerente i diritti e le responsabilità degli individui in materia di patrimonio culturale. L'articolo 5 riguarda in sostanza gli impegni politici che sono necessari per permettere e garantire l'esercizio dei diritti riconosciuti all'articolo 4, mentre l'articolo 6 è l'ultima disposizione che riguarda i principi fondamentali e gli effetti della Convenzione.

Sottolinea altresì che la Parte II («Contributo del patrimonio culturale alla società e allo sviluppo umano») concerne gli articoli sulle diverse dimensioni dello sviluppo. In dettaglio, l'articolo 7 riguarda le relazioni tra individui e comunità, l'articolo 8 considera i profili del patrimonio culturale connessi all'ambiente come risorse necessarie alla coesione territoriale e alla qualità della vita, l'articolo 9 integra le dimensioni prima evocate nella gestione sostenibile del patrimonio culturale mentre l'articolo 10 stabilisce una continuità tra le diverse accezioni del patrimonio culturale e i suoi aspetti economici, che corrispondono alla multidimensionalità del concetto di «valore».

La Parte III («Responsabilità condivisa verso il patrimonio culturale e partecipazione del pubblico») comprende gli articoli da 11 a 14, che riguardano la necessità di coinvolgere tutti i membri della società, in una logica di gestione democratica, su tutte le questioni che si ricollegano al patrimonio culturale. Spetta ai Governi e alle regioni degli Stati Parte condurre questo processo di partenariato.

Relativamente alla Parte IV («Monitoraggio e cooperazione»), fa presente che essa stabilisce le modalità in cui le parti opereranno insieme per il conseguimento degli obiettivi della Convenzione. La Parte V («Clause finali»), comprende gli articoli da 18 a 23 che corrispondono a disposizioni *standard* relative alla firma, all'entrata in vigore, all'applicazione territoriale, alla denuncia, agli emendamenti e alle notifiche.

Quanto all'articolato del disegno di legge di ratifica, segnala in particolare che l'articolo 3 dà attuazione alle attività previste dall'articolo 13 della Convenzione, al fine di potenziare la dimensione anche internazionale del patrimonio culturale nel sistema nazionale di istruzione, tramite una spesa di un milione di euro annui, a decorrere dal 2017. Nel rilevare che le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, precisa che l'impiego della suddetta disponibilità sarà determinato scegliendo di volta in volta, per ciascun anno, l'attivazione di una linea di intervento tra quelle previste dal citato articolo 13, assicurando su base pluriennale, per quanto possibile, anche con una sorta di «turnazione» annuale di obiettivi, il perseguimento di tutte le diverse finalizzazioni previste dalla norma pattizia.

Nel ribadire l'importanza del provvedimento, si rammarica per il ritardo con cui l'Italia procede alla ratifica di una Convenzione dai tratti a suo avviso moderni. Si augura pertanto che su tale tema si registri la convergenza di tutte le forze politiche e propone fin d'ora l'espressione di un parere favorevole, dichiarandosi comunque disponibile a recepire i suggerimenti che saranno avanzati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2864) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione giustizia ha in effetti deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni, fissando ad oggi, alle ore 18, il termine per far pervenire le varie proposte. Avendo interloquuto con la Presidenza della 2^a Commissione per le vie brevi, conferma la disponibilità ad estendere la partecipazione a tali audizioni anche ai membri della 7^a Commissione, in orari compatibili con i lavori di entrambi gli organi parlamentari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2872) *Deputati Marina SERENI ed altri. – Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1^o agosto.

Il PRESIDENTE ricorda che ieri è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Dà conto dell'ordine del giorno e dell'emendamento presentati, pubblicati in allegato. Chiede fin d'ora la disponibilità dei Capigruppo ad un eventuale trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO
DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO
N. 303**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'unione europea per lo sport (2014-2017);

premesso che:

in data 20 gennaio 2017 la Commissione europea ha pubblicato la sua relazione sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport 2014-2017 (di seguito «piano»). Il piano, proseguimento del primo piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2011-2014, è stato adottato dal Consiglio, per il triennio 2014-2017, al fine di promuovere e sviluppare la politica dello sport a livello europeo, in coerenza con il riparto di competenze tra Unione e Stati membri (articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) in materia di sport;

il piano è stato incentrato su alcune tematiche e settori chiave (integrità dello sport, dimensione economica dello sport e sport e società), all'interno dei quali sono state individuate undici ulteriori tematiche chiave (antidoping, gestione sana, partite truccate, protezione e salvaguardia dei minori, parità di genere, vantaggi economici dello sport, retaggio dei grandi eventi sportivi, finanziamento sostenibile dello sport, attività fisica salutare e istruzione e formazione) afferenti ad ognuna delle tre aree. Le attività connesse ad ognuna di esse, fissate nel raggiungimento di risultati specifici quali promozione ed elaborazione di principi, scambio di buone pratiche e preparazione di raccomandazioni, sono state affidate, principalmente, a cinque gruppi di esperti, composti da rappresentanti degli Stati membri, affiancati da osservatori nazionali che hanno partecipato ai lavori dei gruppi, su: lotta contro il fenomeno partite truccate, gestione sana nello sport, dimensione economica, attività fisica salutare e sviluppo delle risorse umane;

i risultati attesi sono stati stabiliti con l'obiettivo di porre le basi per eventuali attività successive a livello europeo e contribuire all'elaborazione delle politiche nazionali in materia di sport;

ritenuta positiva, nel complesso, la relazione della Commissione sul secondo piano, sebbene siano stati individuate alcune possibilità di miglioramento. In particolare:

– per quanto riguarda i risultati, la Commissione ha evidenziato alcuni ambiti in cui sono stati ottenuti progressi particolarmente significativi dai gruppi di lavoro, tra cui: la diffusione delle informazioni sulla convenzione di Magglingen/Macolin in materia di lotta contro il fenomeno delle partite truccate; l'identificazione delle modalità per delineare un elenco degli impegni assunti in materia di gestione sana; la raccolta e la condivisione di buone pratiche per promuovere l'attività fisica salutare negli Stati membri per l'elaborazione e l'attuazione di politiche e piani di azione a livello nazionale; lo studio dei benefici economici dello sport ed i progressi compiuti nell'ambito dei conti satellite; la condivisione di buone pratiche tra Stati membri sulle risorse umane, le discussioni sulle strategie nazionali per la *dual career* ed i contributi alla preparazione dei quadri settoriali delle qualifiche con riferimento ai Quadri nazionali delle qualifiche (NQF) e al Quadro europeo delle qualifiche (EQF);

– pur avendo considerato, in via generale, in modo positivo il raggiungimento dei risultati attesi «con un buon livello qualitativo», per quanto concerne l'impatto dei risultati, la Commissione ha rilevato come esso «non sia stato sempre significativo». In particolare, mentre alcuni risultati sono stati utilizzati per l'elaborazione di politiche specifiche (ad esempio, per le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della gestione sana nei grandi eventi sportivi, adottate il 31 maggio 2016, o per quelle sulla promozione delle abilità motorie e delle attività fisiche e sportive destinate ai bambini, adottate a novembre 2015) ed in convegni e *workshops*, «altri non sono stati effettivamente valorizzati». Infatti «esistono poche informazioni sull'incidenza dei risultati o sul loro utilizzo effettivo nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale»;

– infine, per quanto concerne le raccomandazioni future, la Commissione ha espresso il parere per cui nel successivo piano di lavoro europeo per lo sport dovessero essere considerate alcune possibilità di miglioramento, ai fini di accrescerne la pertinenza e l'impatto, in materia di: principi generali, priorità e metodo di lavoro. Nello specifico, sono state fornite raccomandazioni generali: sulla necessità che la durata coincida con la scadenza del quadro finanziario pluriennale (31 dicembre 2020); sull'introduzione di una maggiore flessibilità per adattare il piano alle circostanze mutevoli che riguardano il contesto comunitario; sull'accrescimento dell'interazione con altri settori strategici che incidono significativamente sullo sport (ad esempio: concorrenza, libera circolazione, occupazione, protezione dei dati, istruzione e formazione, salute) in modo da garantirne una più stretta interazione tra le politiche attuate. Infine, si è fatto cenno alla necessità di incrementare le sinergie, nonostante i buoni risultati raggiunti, con il programma *Erasmus+*;

considerato che:

il 23 maggio 2017 il Consiglio «Istruzione, Gioventù, Cultura/audiovisivi e sport» dell'Unione europea ha adottato il terzo piano per lo sport, dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2020, riprendendo le questioni chiave (integrità dello sport, dimensione economica dello sport e sport e società) già presenti nei piani precedenti;

valutato positivamente che:

l'Italia è il Paese con il maggior successo per il capitolo sport all'interno del programma *Erasmus+*;

preso atto del parere espresso dalle Commissioni 3^a e 14^a del Senato ed in particolare delle osservazioni della 14^a Commissione che rilevano, tra l'altro, l'opportunità di: estensione fino al 2020 al fine di far coincidere il piano di lavoro con il termine dell'attuale Quadro finanziario pluriennale; rafforzare l'interazione tra il settore sportivo e le altre politiche dell'Unione europea; promuovere i valori positivi dello sport nonché il suo contributo all'economia e alla società; rafforzare l'azione di diffusione dei dati e delle informazioni circa il legame tra l'attività fisica e la prevenzione in tema di salute;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in merito al metodo di lavoro, si sottolinea l'importanza di rivendicare il ruolo strategico dello sport nell'ambito delle politiche dell'Unione europea, rafforzando il dialogo istituzionale tra Commissione, Governi nazionali, Comitato olimpico internazionale e dei Comitati olimpici nazionali per consolidare la *governance* complessiva dello sport e la sua dimensione europea, con particolare riferimento alla istituzione di un *forum* permanente di consultazione tra le Istituzioni europee ed il mondo olimpico e dello sport, potenziando al contempo il *Forum* europeo dello sport quale luogo di confronto con le organizzazioni sportive;

2) si condivide inoltre quanto suggerito dalla Commissione europea, con particolare riferimento: all'allargamento a diverse modalità e strutture di lavoro oltre ai tradizionali gruppi di esperti, con la raccomandazione di ammettere alla interlocuzione soltanto i soggetti che siano effettivamente portatori di interessi diffusi; alla valutazione maggiormente puntuale sulle modalità con cui giungere ai risultati auspicati, se tramite l'elaborazione di documenti redatti in forma scritta oppure in modi alternativi;

3) in termini di contenuto, come già sostenuto dal Governo italiano in occasione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, occorre dare concretezza applicativa al principio della specificità dello sport che, nonostante gli indirizzi del Libro Bianco sullo sport del 2007, è tuttora rimasto allo stato di mera enunciazione nell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4) premessa la necessità di applicazione concreta del principio di specificità dello sport, appare poi opportuno rilevare, per quanto concerne il piano di lavoro 2017-2020, l'esigenza di collegare in modo più confacente rispetto al passato le priorità incluse nel piano con lo sviluppo di politiche a livello europeo e nazionale, in tema di: crescita e occupazione, salute, concorrenza, istruzione e formazione, inclusione sociale, integrazione dei rifugiati e cambiamenti climatici, ponendo maggior rilievo sull'attuazione dei risultati concreti e di quelli esistenti (quali: orientamenti, raccomandazioni politiche, redazione di elenchi di impegni, scambio di buone prassi), ottenuti nell'ambito dei due piani precedenti. Tali considerazioni di carattere generale, peraltro, rientrano tra gli obiettivi guida cui è orientato il nuovo piano. Nel particolare, si valuta in modo particolarmente positivo il mantenimento anche nel nuovo piano di obiettivi fondamentali per lo sviluppo del settore sportivo, quali la promozione della parità di genere ed il consolidamento della relazione tra istruzione e sport, inclusa la duplice carriera;

5) si ritiene necessario sostenere in modo maggiormente incisivo la promozione dello sport di base, tema comunque presente tra gli obiettivi del piano 2017-2020; si valutano dunque in modo particolarmente significativo le iniziative in materia di sport e società inerenti il ruolo degli allenatori e dei tecnici, l'istruzione nello sport e attraverso lo sport, l'inclusione sociale e l'accessibilità agli impianti sportivi delle persone diversamente abili. In via generale, si segnala l'esigenza di assicurare un'adeguata attenzione alla questione dello sviluppo dell'impiantistica sportiva, che si pone in stretta linea di continuità tra «dimensione economica dello sport» e «sport e società», in particolar modo in quei contesti nazionali, come quello italiano, nel quale vige una ripartizione delle competenze tra i livelli statale, regionale e locale. In tale contesto, si ritiene necessario il coinvolgimento degli enti territoriali in ragione delle competenze relative alla promozione dell'attività sportiva, alla diffusione della cultura delle attività motorie e sportive, all'istruzione professionale ed alle attività riguardanti gli impianti. In particolare, occorre anzitutto procedere ad un complessivo e omogeneo censimento dell'impiantistica sportiva europea basato sulle *best practices* esistenti. Parallelamente, appare opportuno sostenere, in un'ottica di rilancio e sviluppo delle aree e degli impianti sportivi, gli interventi di messa a norma e in sicurezza e ristrutturazione dell'impiantistica, urbana ed extraurbana, promossi dagli enti di diritto pubblico, ai fini del raggiungimento di risultati, da promuovere con la collaborazione di tutti i livelli di governo, volti a facilitare l'interconnessione delle attività sportive con interventi in settori strategici quali la tutela della salute, l'incremento dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo dei trasporti;

6) infine, si condivide l'orientamento volto a sviluppare e rafforzare le sinergie tra il piano di lavoro ed il programma *Erasmus+* ed altri strumenti europei, con particolare riferimento al potenziamento della Settimana europea annuale dello sport.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2872

G/2872/1/7

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LUCIDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2017, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz" (A.S. 2872),

premessi che:

il provvedimento, composto da un unico articolo prevede, a decorrere dal 2017, sia erogato un contributo pari a 1 milione euro annui volto al sostegno e alla valorizzazione del Festival Umbria Jazz;

dal punto di vista normativo si procede novellando l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale". La copertura dell'onere derivante è attuata mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

considerato che:

il Festival Umbria Jazz è l'unico festival italiano membro dell'«*International Jazz Festival Organization*» che associa le sedici principali manifestazioni del settore nel mondo;

la rassegna Umbria Jazz, così come tutto il jazz italiano, è stata per anni ampiamente sottodimensionata con riferimento alle risorse statali a essa assegnate;

valutato inoltre che:

pur riconoscendo l'indubitabile importanza dell'evento, una simile modalità di erogazione di fondi *ad hoc*, determina inevitabilmente problemi di equità nella distribuzione delle risorse;

l'iniquità prospettata rischia di assumere una portata sempre più rilevante se si continuano a sottrarre risorse al Fondo unico per lo spettacolo, già insufficienti per la sopravvivenza del settore;

impegna il Governo:

a incoraggiare e sostenere una programmazione di ampio respiro, che garantisca la continuità di festival e rassegne musicali/jazz, promuovendone e salvaguardandone la qualità;

a incrementare in maniera direttamente proporzionale le risorse destinate al FUS o a valutare, in alternativa, l'opportunità di adottare interventi, anche di carattere normativo, al fine di individuare ulteriori forme di finanziamento finalizzate al sostegno e alla valorizzazione del Festival Umbria Jazz.

1.1

GOTOR

Al comma 2, sostituire le parole da: "delle risorse" fino alla fine del comma, con le seguenti: "dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 355

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria

334^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (n. 431)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stato illustrato il provvedimento in titolo e si è svolta la discussione generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, cede quindi la parola al relatore.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) formula uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), che riassume il senso del dibattito svolto nella precedente seduta.

Il senatore SONEGO (*Art.1-MDP*) esprime apprezzamento per lo schema di parere proposto dal relatore, che rappresenta una sintesi equilibrata tra le varie posizioni emerse nel dibattito. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si unisce all'apprezzamento del senatore Sonogo e preannuncia a sua volta un voto favorevole. Sottolinea che lo schema di parere mette in adeguato risalto la peculiarità del modello ita-

liano, che vede nel settore della gestione del traffico aereo e, in generale, dell'aviazione civile, la presenza di una pluralità di soggetti regolatori.

Il senatore RANUCCI (*PD*) manifesta anch'egli la propria soddisfazione per la proposta di parere del relatore, che ringrazia.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere proposto dal relatore, che è approvato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (n. 432)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo un intervento introduttivo del PRESIDENTE, ha la parola il relatore MARGIOTTA (*PD*) che illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblico in allegato), che ricalca quello già approvato sull'atto del Governo n. 431, trattandosi di materia analoga.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere del relatore, che è infine approvato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 431**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (n. 431),

esprime parere favorevole, con la seguente raccomandazione:

– valuti il Governo la possibilità di prevedere adeguate forme di consultazione e collaborazione tra l'ENAC e l'Autorità di regolazione dei trasporti in relazione alle attività di accertamento delle violazioni del regolamento (UE) n. 255/2010 e di irrogazione delle relative sanzioni, ai fini di una migliore e più efficace vigilanza sul settore dell'aviazione civile e ferme restando le rispettive, specifiche competenze stabilite dalle vigenti norme nazionali ed europee.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 432**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (n. 432),

esprime parere favorevole, con la seguente raccomandazione:

– valuti il Governo la possibilità di prevedere adeguate forme di consultazione e collaborazione tra l'ENAC e l'Autorità di regolazione dei trasporti in relazione alle attività di accertamento delle violazioni del regolamento (UE) n. 216/2008 e di irrogazione delle relative sanzioni, ai fini di una migliore e più efficace vigilanza sul settore dell'aviazione civile e ferme restando le rispettive, specifiche competenze stabilite dalle vigenti norme nazionali ed europee.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria

271^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FASIOLO (PD) illustra il disegno di legge in esame – «Legge europea 2017» – specificando che esso rappresenta uno dei due strumenti legislativi in cui si è sdoppiata la tradizionale legge comunitaria in base alla legge n. 234 del 2012, che costituisce l'attuale quadro di riferimento quanto alla partecipazione italiana alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche europee.

La finalità istituzionale e dichiarata è quella di compiere un ulteriore passo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, con riferimento alle procedure di pre-infrazione (EU *Pilot*) e a quelle d'infrazione e avviate nei confronti dell'Italia.

Per quanto di competenza, segnala gli articoli 12 e 13 del disegno di legge.

L'articolo 12, riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, prevede disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

Il comma 1 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma, ossia la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.

Sottolinea che le caseine e i caseinati destinati all'alimentazione umana sono una categoria di lattoproteine ossia di proteine ottenute dalla coagulazione del latte.

Nel settore alimentare sono utilizzate come coadiuvanti tecnologici in molti alimenti, ad esempio, nel vino, nei dolci, nelle caramelle e vengono altresì impiegate quali ingredienti nei salumi dove fungono da collante. Nel panorama caseario europeo, è permesso l'utilizzo di caseine e di caseinati, come alternativa al latte, nella produzione di formaggi entro un massimo del 10 per cento dell'intera produzione. Fino a pochi anni fa, la Commissione europea finanziava i produttori di caseina e caseinati per gli alti costi di produzione; attualmente, invece, tali finanziamenti non vengono più erogati.

Il comma 2 introduce, secondo le indicazioni della direttiva, la definizione di «caseina acida alimentare», di «caseina presamica alimentare» e di «caseinati alimentari».

Il comma 3 descrive le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, devono riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Il comma 4 individua quali indicazioni devono obbligatoriamente figurare in lingua italiana, potendo anche essere riportate in altra lingua.

Il comma 5 contempla, come indicato nella direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie (quali la indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di provenienza da un Paese terzo), che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento.

Il comma 6 prevede che, quando il tenore minimo di proteine del latte, stabilito all'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, all'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e all'allegato II, lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203 risulta superato, è possibile indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.

Il comma 7 detta una disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte: la Camera dei deputati ha però modificato le regole di commercializzazione dei lotti di prodotto, fabbricati anteriormente all'entrata in vigore della legge proposta, e delle etichette non conformi a quanto sancito dallo stesso. Ora sarà possibile la loro commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ma dovrà trattarsi, nel caso delle predette etichette, solo di quelle stampate anteriormente alla data dell'entrata in vigore della legge. La medesima Camera ha inserito il comma 8, ai sensi del quale resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi: ciò a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dall'articolo in commento,

mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.

I commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 introducono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.

I commi 15 e 16 individuano le Autorità competenti ad accertare le violazioni. A livello nazionale, le autorità competenti ad effettuare tali attività sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome e le ASL. Le amministrazioni svolgeranno tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto all'articolo 13, esso è risultante da un inserimento deciso dalla Camera dei deputati, e attiene all'organizzazione della banca dati degli equidi, per adeguarla alle normative europee sopraggiunte.

Ai sensi del comma 1 il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

A partire dal 2000, in Italia, è operante una Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, collocata fisicamente presso il Centro Servizi Nazionale, attivato presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. La banca dati comprende 7 anagrafi diverse: anagrafe bovina; anagrafe ovina e caprina; anagrafe suina; anagrafe avicola; anagrafe equidi; anagrafe apistica; registrazione.

Il comma 2 dispone che entro 180 giorni un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, definisca le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equidi.

Per il comma 3, alla data del decreto è abrogato il comma 15 dell'articolo 8 del decreto decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147.

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018 le risorse dedicate (i 43.404 euro annui di cui al capitolo 7762, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione») sono trasferite in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute. Ai sensi del comma 4 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI***Problematica del regolare svolgimento dell'attività di pesca in acqua dolce in Italia (n. 683)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 82)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio 2016.

Il presidente FORMIGONI ricorda che si è svolto il ciclo di audizioni deliberato dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice BERTUZZI (*PD*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO condivide lo schema di risoluzione proposto dalla relatrice. Prende atto positivamente della segnalata esigenza di un migliore coordinamento di tutti i soggetti a diverso titolo deputati al contrasto di fenomeni di illegalità legati alla pesca in acqua dolce. Si tratta a suo avviso di evitare danni alla produzione ittica e agli allevamenti, oltre che alla salute dei cittadini, tutelando l'ingente patrimonio di biodiversità italiana.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti lo schema di risoluzione testé illustrato dalla relatrice Bertuzzi.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE rileva che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,25.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 683 (Doc. XXIV, n. 82)

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare concernente la problematica del regolare svolgimento dell’attività di pesca in acqua dolce in Italia,

richiamate le audizioni dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome svolta il 7 marzo, del Comando delle unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri del 22 marzo e delle associazioni della pesca sportiva del 3 maggio,

premessi che:

il fenomeno del bracconaggio nelle acque interne fluviali e lacustri, nonostante gli interventi normativi di contrasto sia nazionali che in diverse regioni, continua ad affliggere diverse aree del Paese con connotazioni e dimensioni sempre più preoccupanti;

in particolare nel delta del Po, nel bacino dell’Adige e nel Polesine, la situazione è molto grave per le infiltrazioni di vere e proprie associazioni criminali finalizzate all’esercizio del bracconaggio e alla pesca illegale delle specie di acqua dolce, con attrezzi illegali e con pratiche invasive con grave danno all’ecosistema;

il fenomeno del bracconaggio si è diffuso in altre regioni come Piemonte, Toscana, Umbria e Lazio;

si tratta di zone in cui si sono radicate attività legate alla pesca sportiva, che coinvolgono migliaia di cittadini e un diffuso associazionismo, che garantisce un prezioso presidio di aree naturalistiche straordinarie del Paese, ove il fenomeno del bracconaggio, esercitato da soggetti spesso armati e quindi molto pericolosi, sta diffondendo un sentimento di insicurezza e timore che rischia di allontanare le tante guardie volontarie e i cittadini;

la provenienza dei soggetti, provvisti o meno di licenza, che esercitano la pesca illegale, dai documenti e dalle testimonianze raccolte nel corso delle audizioni, provengono principalmente dalla Romania e dall’Albania e la loro presenza è stata registrata a far data dal 2012, anno in cui il delta del Danubio è divenuto patrimonio mondiale dell’Unesco e il Governo ha attivato una massiccia azione di repressione, determinando il loro spostamento nel Delta del Po;

le attività poste in essere dalle Forze dell’Ordine e non (Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, Prefetture, Polizia provinciale e guardie volontarie delle associazioni

di pesca sportiva e ambientali) si basano su servizi preventivi e repressivi, sulla presenza sul territorio mediante pattugliamenti, su attività informative e investigative che hanno portato ad una serie di controlli e alla rilevazione di illeciti senza, tuttavia, riuscire a contrastare efficacemente il fenomeno;

l'impunità di cui, di fatto, godono coloro che esercitano il bracconaggio a questi livelli viene ostentata sui più diffusi *social network* con foto raffiguranti il bottino ittico e le mazzette di banconote per migliaia di euro frutto della vendita illegale del pescato;

il commercio e la vendita della fauna ittica pescata illegalmente avviene in totale assenza di qualsiasi controllo igienico-sanitario e con modalità di trasporto illegale del prodotto della pesca all'estero, e in danno all'*habitat* soprattutto delle specie non invasive;

rappresenta poi un'ulteriore problematica connessa al bracconaggio quella della pesca clandestina di pesce non idoneo all'alimentazione umana, lavorato e posto in commercio sui mercati nazionali fraudolentemente come pesce d'allevamento,

considerato inoltre che:

gli interventi normativi contenuti negli articoli 39 e 40 della legge n. 154 del 2016, nonché la nuova disciplina sugli ecoreati appaiono sicuramente opportuni, ma non sufficienti a debellare il fenomeno;

la competenza relativa al governo delle acque interne risulta regionale e i regolamenti relativi sono molto diversificati;

molte aree colpite dal bracconaggio ittico si estendono su più Regioni;

vi sono tra i bracconieri anche soggetti titolari di regolari licenze di pesca professionale e/o sportiva;

la pericolosità di chi esercita il bracconaggio ittico aumenta costantemente, risultando organizzato in modo militesco,

impegna il Governo:

ad attivare un tavolo presso il Ministero degli Interni per definire le modalità per una massiva, coordinata e omogenea azione sia preventiva che repressiva, prevedendo nodi locali di una rete che coinvolga tutti i soggetti competenti per materia;

a intervenire per garantire la tempestiva e integrale repressione delle condotte criminose, soprattutto per quelle condotte riferibili ad organizzazioni strutturate;

a coordinare gli interventi su tutto il territorio nazionale in stretta collaborazione con le Regioni e le Province, predisponendo linee guida sul contrasto al bracconaggio;

a sollecitare le Regioni nel senso dell'intensificazione della collaborazione e valorizzazione delle guardie volontarie sul territorio, le quali interagiscono con le Forze di Polizia come supporto all'attività di presidio e vigilanza, segnalando illeciti e reati;

a sollecitare, nell'immediato, l'istituzione di divieti temporanei di pesca, nelle aree maggiormente sensibili, e di uso di reti a calata e salpamento;

a istituire un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne, quale strumento di raccordo e monitoraggio, finalizzato al contrasto della pesca illegale nelle acque interne italiane.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 374

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria

357^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che si è convenuto di procedere all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) si riserva di illustrare gli emendamenti a firma del suo Gruppo in un'altra seduta.

La senatrice FISSORE (*PD*) richiama l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla 14^a Commissione nella seduta odierna, con riferimento alle responsabilità degli amministratori delle società coinvolte che abbiano commesso atti pregiudizievoli con dolo o colpa.

Il relatore SCALIA (*PD*) riterrebbe opportuno proseguire l'esame del provvedimento in titolo con una interlocuzione con il Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (n. 433)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Rinvio del seguito dell'esame)

Nessuno chiedendo di intervenire, in considerazione dell'opportunità di attendere le osservazioni ancora non pervenute sull'atto in titolo e vista la disponibilità del Governo ad aspettare il parere della Commissione anche oltre il termine, il presidente MUCCHETTI avverte che l'esame proseguirà la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 13 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 116

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 117

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)

Plenaria**339^a Seduta**

Presidenza del Presidente

SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE MISSIONI E DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), raccolta durante la missione svolta nell'area di Catania il 5 e 6 settembre e quella consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella giornata di oggi, nonché nelle giornate del 2 agosto e del 12 settembre, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

La relatrice FAVERO (PD) dà conto di una proposta di parere favorevole con rilievi, pubblicata in allegato, e precisa che in base alla legge n. 219 del 2012 il termine filiazione nel nostro ordinamento è sostituito dal termine figlio.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) solleva perplessità relativamente al secondo rilievo della proposta di parere, ritenendo ultroneo il riferimento alla legislazione vigente. Considera il disegno di legge n. 2719 altamente meritorio, in quanto fa fronte a un dramma che sta emergendo sempre più

negli ultimi anni. Informa, a tale proposito, che il proprio Gruppo presenterà nella Commissione di merito una serie di emendamenti volti a contrastare efficacemente i fenomeni di violenza all'interno del nucleo familiare. Tuttavia annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Il presidente SACCONI precisa che lo schema di parere deve prendere in considerazione la specificità della condizione dell'orfano per crimini domestici. Considerato il quadro normativo vigente, la fattispecie di orfano per crimini domestici può darsi solo nel caso in cui autore e vittima dell'omicidio siano entrambi i genitori, biologici o adottivi. Aggiunge che il Parlamento ha già dato recentemente una definizione di genitorialità, consolidando la disciplina vigente.

La senatrice CATALFO (*M5S*) invita a considerare prioritariamente il dramma del bambino, a prescindere dalla sua condizione di figlio di uno o di entrambi i genitori.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*), concordando con la senatrice Catalfo, sollecita l'approvazione di adeguate forme di protezione degli orfani per crimini domestici.

Il senatore LEPRI (*PD*) si sofferma sulle aggravanti, previste dal disegno di legge n. 2719, nel caso in cui il reato di omicidio si consumi all'interno del matrimonio o di altre forme di convivenza.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) insiste sulla necessità di interventi di sostegno, senza i limiti riportati nella proposta di parere.

Il presidente SACCONI ribadisce l'assoluta eccezionalità del caso in cui i genitori siano vittima e autore di omicidio.

La senatrice D'ADDA (*PD*) sottolinea che la perdita di un genitore per mano dell'altro genera conseguenze uniche nella personalità dell'orfano.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) invita a prendere in considerazione anche l'ipotesi limite in cui, all'interno di un conflitto familiare, rimangano uccisi entrambi i genitori.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) evidenzia gli aspetti di contraddittorietà presenti nel disegno di legge all'esame della Commissione di merito.

Presente il prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice, posta ai voti, risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI informa che si è concluso il ciclo di audizioni relativo all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale). Sarà inviata ai componenti della Commissione una bozza di documento su cui auspica un ampio consenso, al fine anche di dare opportune indicazioni alla discussione sul disegno di legge di bilancio.

Dà conto delle proposte di audizioni pervenute dai rappresentanti dei Gruppi relativamente al disegno di legge n. 2858 (equo compenso) e riporta l'elenco dei soggetti che saranno convocati in audizione. Informa altresì che alla Camera dei deputati è stato presentato il progetto di legge n. 4631 di iniziativa del Governo. Tale disegno di legge reca norme nel settore delle professioni legali e quindi ha un contenuto speciale che non incide sulla disciplina generale del disegno di legge n. 2858.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) propone che siano richiesti chiarimenti all'ISTAT su una serie di figure professionali, individuabili da apposito codice ATECO.

Il presidente SACCONI puntualizza la differenza fra le professioni ordinistiche, per le quali si hanno criteri per quantificare un compenso equo, e le altre professioni che mancano di tali parametri. Per queste figure professionali, la discussione sul disegno di legge n. 2858 sarà l'occasione per verificare se l'intervento legislativo fornisce una disciplina esauritiva o se è necessario, invece, ricorrere alla contrattazione collettiva.

Ritiene infine urgente riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 2048, 2128 e 22366 in tema di istituzione della figura del *caregiver* familiare, tenuto conto anche che nelle prossime settimane inizierà al Senato la sessione di bilancio. Considera prioritario definire la figura del *caregiver*. Saranno individuati successivamente gli stanziamenti da riservare alla contribuzione figurativa per chi si dedica a lavori di cura e di assistenza di familiari. Auspica, da ultimo, che il relatore possa presentare tempestivamente un testo base su cui svolgere la discussione.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2719**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con i seguenti
rilevi.

Innanzitutto, pur comprendendo le ragioni alla base della disposizione
di cui all'articolo 6, si esprimono perplessità in ordine a soluzioni speci-
fiche, che non tengano conto del contesto normativo generale riguardante
il collocamento obbligatorio.

In via generale, si evidenzia che lo *status* di orfano prevede una con-
dizione di figlio, come solo previsto dalle vigenti leggi.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 13 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 288

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 438 (DISTURBI ALIMENTARI)*

Plenaria

483^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2869) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti
(Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'introdurre l'esame del disegno di legge in titolo, sottolinea che si tratta di un provvedimento molto atteso, specie da parte della comunità scientifica.

Fa rilevare che attualmente i registri dei tumori, laddove istituiti, scontano difficoltà operative connesse principalmente alla mancanza di uniformità nella raccolta dei dati (vengono infatti coperti periodi diversi da registro a registro): ritiene che il testo in esame, istituendo una Rete tra i suddetti registri, agevolerà l'interlocazione e l'uniformità operativa tra gli enti in questione, a beneficio dell'accuratezza degli studi epidemiologici (che saranno effettuabili sia per micro che per macro aree).

Evidenzia, altresì, che il testo in esame prevede l'istituzione del referto epidemiologico, definito come dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale.

Soggiunge che, mediante il referto epidemiologico, la valutazione potrà concernere in particolare l'incidenza delle malattie ed il numero e la causa dei decessi: il referto è inteso infatti a individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e ad identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

Rileva che il disegno di legge in esame prevede inoltre un opportuno coinvolgimento del livello di governo centrale, che a suo avviso produrrà una responsabilizzazione a livello regionale, anche grazie al controllo parlamentare circa il grado di raggiungimento delle finalità della Rete nazionale e riguardo al livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali (controllo reso possibile dalla previsione di una relazione periodica alle Camere del Ministro della salute).

In conclusione, formula l'auspicio che il testo in esame, già approvato dalla Camera, possa formare oggetto di una rapida istruttoria ed essere licenziato entro la fine della legislatura.

La PRESIDENTE, nell'associarsi all'auspicio del Relatore, invita i rappresentanti dei Gruppi a far prevenire eventuali richieste di audizione in tempo utile per una valutazione nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, programmata per martedì 19 settembre.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BIANCONI (AP-CpE-NCD) illustra il provvedimento in titolo.

Fa anzitutto presente che il disegno di legge A.S. n. 2886 (Legge europea 2017), trasmesso dalla Camera dei deputati, reca norme intese a prevenire l'apertura o a permettere la chiusura di procedure europee di infrazione.

Ciò premesso, riferisce sulle parti del testo attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario e l'inserimento di alcuni dati, mediante ricetta sanitaria elettronica, in una specifica banca dati centrale, ai fini del monitoraggio della distribuzione di tali medicinali. Inoltre, viene introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° settembre 2018, di redigere le ricette dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati secondo il modello di ricetta elettronica e si stabilisce una sanzione per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari.

Il successivo articolo 12, relativo alle caseine ed ai caseinati destinati all'alimentazione umana ed alle loro miscele, concerne le indicazioni che i suddetti prodotti devono recare e le norme sanzionatorie inerenti a tali obblighi nonché ai requisiti dei medesimi prodotti.

L'articolo 13 riguarda la riorganizzazione della banca dati degli equidi.

L'articolo 14 modifica la norma sulla proroga della validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, norma concernente il caso in cui il periodo di validità scada durante la navigazione. La disposizione attualmente vigente prevede, per tale ipotesi, che il certificato continui ad essere valido fino al successivo scalo dove un medico, ivi autorizzato, sia disponibile. La novella di cui all'articolo 14 specifica che tale periodo di proroga non può, in ogni caso, essere superiore a tre mesi.

L'articolo 15 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di alcune prescrizioni in materia di pubblicità e relative a sostanze o miscele pericolose.

Il successivo articolo 18 prevede alcune modifiche alle norme in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Le novelle sono intese a superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 8978/16/ENVI (in cui la Commissione ha contestato al Governo italiano l'incompleta attuazione della direttiva 2010/75/UE).

L'articolo 28 prevede (riguardo ai profili di interesse della presente Commissione) che il Garante per la protezione dei dati personali possa autorizzare, a determinate condizioni, nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici, il riutilizzo, senza il previo consenso degli interessati, dei dati, anche sensibili, già acquisiti e trattati in maniera legittima per altre finalità. Dalla novella – che è conforme alle previsioni di cui agli artt. 5, 9 e 89 del regolamento 2016/679/UE, il quale si applica a decorrere dal 25 maggio 2018 – sono esclusi i dati genetici.

Segnala, in conclusione, che gli articoli 16 e 17 recano norme in materia di tutela dell'ambiente, con riferimento, rispettivamente, alle acque

ed alle acque reflue urbane; e che l'articolo 23 pone norme in materia di sicurezza degli ascensori.

La PRESIDENTE avverte che l'esame proseguirà nella seduta anti-meridiana di domani e si concluderà entro la fine della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. – *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(2821) Venera PADUA ed altri. – *Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare*

(2824) Mara VALDINOSI ed altri. – *Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(2868) Maria RIZZOTTI ed altri. – *Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 438. Congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2821, 2824 e 2868 e rinvio)

La PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione alcuni nuovi disegni di legge che ineriscono ai disturbi del comportamento alimentare: si tratta dell'Atto Senato n. 2821 (Padua e altri), recante «Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare»; e degli Atti Senato nn. 2824 (Valdinosi ed altri), e 2868 (Rizzotti ed altri), recanti entrambi «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare».

Propone, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento, di congiungere l'esame dei predetti disegni di legge al seguito dell'esame del disegno di legge n. 438, dando i nuovi testi per illustrati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, come convenuto nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, nella prossima settimana sarà avviato l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2719, recante

«Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici», e n. 2788, recante «Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione».

Proseguirà inoltre l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge europea 2017, nonché, in sede referente, dei disegni di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento.

Nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre si svolgerà, insieme con la Commissione 7^a, in sede di Uffici di Presidenza riuniti, l'audizione del Rettore dell'Università di Torino, nell'ambito dell'affare assegnato n. 827 «Italia 2040 Human Technopole».

Potranno inoltre svolgersi l'audizione informale del Centro Internazionale Radio Medico, in merito alle problematiche dell'assistenza medica in mare, nonché ulteriori audizioni informative in relazione ai disegni di legge sui disturbi del comportamento alimentare.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 21 settembre potrà essere posto all'ordine del giorno lo svolgimento di interrogazioni.

Nel corso delle prossime settimane, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale, sarà effettuato, previa autorizzazione del Presidente del Senato, un sopralluogo in Campania, nelle province di Napoli e Caserta.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta documentazione dal Registro Tumori ASL Napoli 3 Sud, dal Registro tumori infantili della Regione Campania – AORN Santobono-Pausilipon, dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dall'Agenzia regionale protezione ambientale ARPAC della Regione Campania, dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, dal professor Benedetto De Vivo, del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'ambiente e delle risorse dell'Università di Napoli Federico II e dal Registro tumori della ASL di Caserta, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni fetoneonatali ed epigenetica.

Inoltre comunica che, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. 438 (disturbi alimentari), nel corso dell'odierna audizione, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata depositata documentazione da parte del professor Gustavo Pietropolli Charmet.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria

331^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CALEO avverte che la senatrice Granaiola ha comunicato l'intenzione di sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma del senatore Pegorer e che la senatrice Nugnes ha riformulato l'ordine del giorno G/119-1004-1034-1931-2012-B/6/13 nell'ordine del giorno G/119-1004-1034-1931-2012-B/6/13 (testo 2), pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il senatore MARTELLI (M5S) interviene per illustrare gli emendamenti a sua firma. In particolare, l'emendamento 2.82 intende sopprimere i riferimenti all'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, contenuti nella riformulazione dell'articolo 4, sottolineando le incongruenze dei principi di sostenibilità ambientale con la logica dello sviluppo sostenibile. L'emendamento 2.104 intende ridurre gli stanziamenti per la realizzazione di un obiettivo – quello dell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile – sostanzialmente sbagliato. L'emendamento 2.116 sopprime l'aggettivo «particolare» che, nella formulazione a cui è riferito, genera inevitabil-

mente incertezze e confusione. L'emendamento 2.152 amplia il termine per la redazione del Piano di azione triennale di sistema per le aree naturali protette.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 2.131, che sopprime il comma 3 del nuovo articolo 4, rilevando che già la lettera c) del comma 2 prevede la di contribuzione delle Regioni per la realizzazione del Piano di azione triennale di sistema per le aree naturali protette. Tale disposizione è stata peraltro oggetto di rilievi critici da parte della Commissione affari costituzionali – nel parere del 4 luglio 2017 – poiché lesiva degli ambiti di autonomia finanziaria di cui godono le Regioni e gli Enti locali. L'emendamento 2.178 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'approvazione dello stesso Piano, mentre l'emendamento 2.181 raddoppia il limite di risorse da destinare al sistema dei parchi, anche in considerazione della estensione del territorio protetto. L'emendamento 4.1 raccoglie le indicazioni della Commissione affari costituzionali che – sempre nel citato parere del 4 luglio 2017 – ha osservato che le disposizioni previste all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 7» appaiono lesive dell'autonomia normativa e finanziaria riconosciuta alle Regioni poiché, individuando gli obiettivi cui destinare quote dei piani operativi regionali, presentano un carattere di eccessivo dettaglio, tale da configurare una irragionevole compressione dello spazio legislativo delle Regioni. L'emendamento 5.1 triplica le risorse da destinare per la realizzazione di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette, al fine di assicurare una copertura adeguata sull'intero territorio nazionale. L'emendamento 5.9 specifica che le incentivazioni fiscali riguardano anche le aree protette regionali. Gli emendamenti 7.22 e 7.45 ripropongono il testo approvato dal Senato in prima lettura, che prevedeva il taglio dei consigli direttivi per i parchi il cui territorio comprende fino a 20 comuni. Nei consigli direttivi andrebbe prevista la rappresentanza delle associazioni di caccia, come avviene in altri Stati membri dell'Unione europea nei quali le associazioni venatorie collaborano nella gestione delle aree protette per il contenimento del numero degli ungulati. Gli emendamenti 9.91 e 9.139 danno la possibilità di effettuare il prelievo venatorio a tutti gli aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente il parco o l'area contigua. L'emendamento 10.25 prevede che, in caso di inerzia dell'ente parco, l'autorità competente disponga comunque sulla richiesta di concessione o autorizzazione di interventi da realizzare in zona D. L'emendamento 12.13 sopprime il comma 1-*octies* che verrebbe introdotto all'articolo 16 della legge 394 del 1991. A tale riguardo, la posizione del Gruppo Lega Nord e Autonomie è avversa alle *royalties*, poiché determinano un aumento dei costi a carico dei cittadini. L'emendamento 12.36 mira infine ad una ripartizione più equa dei proventi incamerati dallo sfruttamento delle risorse dei parchi.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 12.71, 12.81, 12.91, 12.111 e 12.121, i quali ripropongono la contribuzione

una tantum approvata in prima lettura dal Senato. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno dato invece cadenza annuale a tale contribuzione, generando un quadro di incertezza economica e finanziaria in capo ai diversi soggetti economici che operano nell'ambito delle aree protette. Il sistema delineato non configura neanche un quadro delle entrate certo nel tempo e, in tal senso, l'emendamento 12.21^a intende porre rimedio. L'emendamento 12.281 sopprime il capoverso 1-*undecies*, allo scopo di eliminare una ingiustificata differenziazione tra gli Enti locali in materia di contributo ambientale. L'emendamento 12.351 mira infine ad una ripartizione più equa degli introiti derivanti dallo sfruttamento delle risorse dei parchi. Si riserva di proseguire l'illustrazione degli emendamenti a sua firma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 119-1004-1034-1931-2012-B

G/119-1004-1034-1931-2012-B/6/13 (testo 2)

NUGNES, MORONESE

La Commissione,

in sede d'esame dell'AS 119-1004-1034-1931-2012-B, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette,

premesso che:

alla luce dei numerosi incendi di natura dolosa che stanno interessando diverse Regioni d'Italia in particolare la Campania – Parco nazionale del Vesuvio e la provincia di Messina in Sicilia;

considerato che:

in seguito all'approvazione della legge 124/2015 concernente la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, sono state introdotte disposizioni riguardanti il riassetto del Corpo forestale dello Stato che hanno, di fatto, pregiudicato la tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale e paesaggistico;

il decreto legislativo n. 177 del 2016 ha attribuito al Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare la tutela di reparti specializzati in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare. Competenze attribuite al Corpo forestale dello Stato in qualità una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare avente competenze tecniche e investigative;

fanno parte di questo nuovo assetto le strutture dell'assorbito Corpo Forestale dello Stato, il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e il Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari;

considerato inoltre che:

l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri ha modificato sia il numero di competenze che la disponibilità di mezzi per le attività di Antincendio boschivo tanto da essere insufficienti a garantire una efficace gestione e risoluzione degli incendi;

secondo l'articolo 13 del decreto legislativo 177/2016, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) avrebbe dovuto, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (cioè entro il 12 novembre 2016), individuare «le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza»;

in questo quadro fatto di ritardi e di una assenza di sinergia tra tutti i diversi soggetti che hanno un ruolo a livello istituzionale nella lotta agli incendi si aggiunge il mancato aggiornamento dei piani delle aree percorse dal filmo – nell'ambito dei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi- finalizzati alla predisposizione dei vincoli di uso dei suoli così come previsto della legge 353/2000,

impegna il Governo a:

individuare le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei carabinieri al fine di garantire una efficace gestione e risoluzione degli incendi;

attivarsi nell'ambito delle proprie competenze, a sollecitare le Regioni che non hanno ancora aggiornato i piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Plenaria**332^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

CALEO

*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE*

(119-1004-1034-1931-2012-B) *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice MORONESE (*M5S*) prosegue l'illustrazione degli emendamenti a sua firma. L'emendamento 7.20 richiede un'esperienza specifica sui temi della tutela della biodiversità per accedere alla carica di Presidente di un ente parco. L'emendamento 7.23 mira ad innalzare il numero dei componenti del Consiglio direttivo. L'emendamento 7.53 prevede che la nomina del Direttore avvenga ad opera del Ministero dell'ambiente mediante selezione pubblica per titoli ed esami. Gli emendamenti 7.59 e 7.54 precisano funzioni e modalità di nomina della figura del Direttore. L'emendamento 7.87 richiede titoli specifici, in campo ambientale, per poter accedere alla selezione per il ruolo di Direttore. L'emendamento 7.92 richiede una specifica competenza in materia di gestione delle aree protette. L'emendamento 7.116 riduce a sei mesi il termine di assegnazione degli obiettivi di gestione al Direttore. L'emendamento 9.40 innalza a sessanta giorni un termine procedurale per l'adozione del regolamento del parco. L'emendamento 9.90 riguarda la predisposizione di un piano per l'applicazione della pratica del fuoco prescritto. L'emendamento 10.5 sopprime l'articolo 13-*bis*, relativo ad interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale. L'emendamento 10.12 prevede il coinvolgimento della Giunta comunale nella approvazione degli interventi edilizi testé citati. L'emendamento 11.1 modifica l'articolo 423-*bis* del Codice penale, disponendo un aumento delle pene se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. L'emendamento 12.24 verte in materia di spese per il recupero ambientale. L'emendamento 13.23 prevede che, negli organismi di *governance* e nelle piante organi-

che di parchi e aree protette, sia prevista la presenza di almeno due zoologi.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) rileva, in via generale, che gli emendamenti a sua firma mirano a ridurre le conseguenze negative del disegno di legge, precisando la missione istituzionale degli enti parco incentrata nella conservazione e nella tutela delle aree naturali. In tal senso auspica una conservazione attiva in cui le risorse umane e tecnologiche siano finalizzate al mantenimento della biodiversità. In particolare, l'emendamento 1.1 intende riportare il capoverso 5 dell'articolo 1 alla formulazione già approvata dal Senato della Repubblica. Gli emendamenti 1.5 e 1.74 inseriscono il riferimento alla Rete Natura 2000. Gli emendamenti 1.7 e 1.8 prescrivono indicazioni più cogenti, estendendo e migliorando il sistema di protezione ambientale. Gli emendamenti 1.20, 1.22 e 1.23 mirano ad affiancare alle competenze tecniche scientifiche dell'ISPRA un supporto di tipo operativo. L'emendamento 1.26 riguarda il reperimento delle risorse necessarie per disporre degli strumenti che consentano all'ISPRA di svolgere le proprie funzioni istituzionali. L'emendamento 1.79 concerne la classificazione dei parchi regionali con estensione a mare. L'emendamento 1.87 inserisce un riferimento espresso alle risorse marine. Gli emendamenti 2.2, 2.4 e 2.14 mirano ad estendere il sistema di protezione ambientale attraverso l'adozione della Carta della Natura e il Programma triennale per le aree naturali protette. Gli emendamenti 2.12 e 2.23 fanno riferimento alle aree rientranti nella Rete Natura 2000 in applicazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE. L'emendamento 2.72 esplicita il tema della protezione della biodiversità. L'emendamento 2.193 individua una copertura finanziaria più certa. L'emendamento 3.5 contiene ulteriori precisazioni in tema di conservazione ambientale. L'emendamento 4.3 riproduce le misure di incentivazione già approvate dal Senato in prima lettura. L'emendamento 4.138 mira ad incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale poste in essere da giovani imprenditori. L'emendamento 5.13 incrementa il Fondo per l'incentivazione fiscale nelle aree protette. L'emendamento 7.12 specifica meglio i requisiti per accedere alla carica di Presidente dell'ente parco. L'emendamento 7.29 dispone che i componenti del Consiglio direttivo designati dal Governo siano obbligatoriamente scelti tra persone in possesso di competenze ambientali. L'emendamento 7.31 include una rappresentanza del Ministero delle politiche agricole nella composizione del Consiglio direttivo. L'emendamento 7.84 prevede che il Direttore dell'ente parco sia nominato dal Ministero dell'ambiente. L'emendamento 7.90 attiene alla qualificazione professionale del Direttore. L'emendamento 7.106 inerisce la composizione della Commissione incaricata di selezionare il Direttore. Gli emendamenti 7.108, 7.122 e 7.123 precisano i requisiti di esperienza lavorativa per accedere al ruolo di Direttore. L'emendamento 7.127 attribuisce la sorveglianza nei parchi nazionali al Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente. L'emendamento 7.128 riguarda il transito del perso-

nale delle polizie provinciali nei ruoli degli enti parco. L'emendamento 9.7 introduce il divieto di realizzare nuove linee aeree di distribuzione elettrica con tensione superiore a 220 chilowatt. L'emendamento 9.15 esclude le attività estrattive in corso e quelle strettamente conseguenti dal novero delle attività lecite nelle aree protette. L'emendamento 9.117 interviene su disposizioni che riguardano l'iter di adozione del piano del parco. L'emendamento 10.1 sopprime l'articolo 13- bis, in tema di interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale. Gli emendamenti 10.16 e 10.17 ampliano taluni termini procedurali per l'espressione dei pareri. L'emendamento 12.10 impone la cessazione delle concessioni estrattive all'interno delle aree protette, a decorrere dal 1° gennaio 2020. L'emendamento 12.25 estende il sistema delle *royalties* agli impianti a fune ubicati nelle aree protette. L'emendamento 12.29 include le cooperative tra i soggetti obbligati a pagare le *royalties*. L'emendamento 12.31 disciplina i criteri di concessione del marchio del parco. Gli emendamenti 13.1, 13.4, 13.7, 13.8, 13.9 e 13.25 sottolineano l'esigenza di piani di contenimento delle specie invasive adottati in base a metodi ecologici non cruenti. L'emendamento 13.14 fa riferimento al rispetto delle direttive 147/2009/CE e 43/95/CEE. L'emendamento 13.28 dispone l'istituzione di un Fondo riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette e delle aree contigue. L'emendamento 14.18 sopprime i riferimenti a forme contrattuali a tempo determinato o di lavoro flessibile. L'emendamento 15.14 vieta l'allevamento dei cinghiali all'interno delle aree protette e delle aree contigue, a partire dal 1° gennaio 2019. L'emendamento 17.2 affida la gestione delle aree marine protette ad enti con personalità di diritto pubblico, superando l'attuale gestione consortile. L'emendamento 17.8 verte in tema di demanio militare. L'emendamento 17.15 ripristina il comma 5 dell'articolo 19 della legge 394 del 1991 nella testo già approvato dal Senato. L'emendamento 18.5 interviene in tema di copertura finanziaria, individuando risorse più certe. Gli emendamenti 19.3 e 19.4 riguardano il tema della sorveglianza nei parchi nazionali. Gli emendamenti 19.10 e 19.15 mirano alla prevenzione degli incendi boschivi. L'emendamento 23.14 consente alle associazioni animaliste di costituirsi parte civile in caso di reati commessi contro gli animali in aree protette. L'emendamento 23.15 configura l'uccisione, la cattura, l'acquisizione illecita di animali all'interno delle aree protette quale furto ai danni dello Stato. L'emendamento 23.18 prevede che il disturbo arrecato volontariamente agli animali del parco configura il reato di maltrattamento di cui all'articolo 544-ter del Codice penale. Gli emendamenti 26.3 e 26.4 richiedono il confronto e l'intesa del Ministero dell'ambiente con le associazioni ambientaliste e animaliste nella definizione del progetto Appennino parco d'Europa. L'emendamento 35.8 riguarda l'istituzione del parco nazionale Delta del Po. L'emendamento 37.3 sopprime infine la disciplina transitoria recata dall'articolo 37.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti di cui è firmatario. L'emendamento 4.108 aggiunge la pastorizia tra gli obiettivi da agevolare mediante gli incentivi di cui all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991. L'emendamento 9.11 reca il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi. A tale finalità mira anche il complesso degli emendamenti 9.12, 9.14, 9.29 e 9.23. L'emendamento 10.26 reca disposizioni procedurali in materia di concessioni e autorizzazioni dell'ente parco e l'emendamento 12.3 rende annuali le *royalties* introdotte dall'articolo 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria

285^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

Il presidente CHITI avverte che si procederà alla votazione per l'elezione di un Segretario.

La Commissione procede, quindi, alla votazione.

Risulta eletta la senatrice Granaiola.

La seduta termina alle ore 13,20.

Plenaria

286^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2681) *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017, che reca delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della legge fallimentare del 1942 (applicabile agli imprenditori commerciali), per la riforma delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 (applicabile al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta), nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie (incentrato su molte disposizioni del titolo VI del codice civile).

Dà conto, quindi, di una relativa bozza di parere favorevole con osservazioni.

In riferimento all'articolo 1, comma 2, è previsto che la delega «tiene conto» della normativa europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848, nonché di altri atti.

Al riguardo, per quanto concerne la normativa di livello primario dell'Unione europea, la formula «tiene conto» ha margini di ambiguità, adombrando per il legislatore delegato la facoltà anche di non ottemperare integralmente ai precetti europei.

Va, quindi, previsto che la delega «si conforma» alla normativa europea.

Tale formula sarebbe idonea anche a coordinare la legislazione delegata, da adottare in un anno (art. 1, comma 1), con la possibile entrata in vigore della direttiva di cui al COM(2016) 723, all'attenzione del legislatore europeo.

Quest'ultima direttiva, peraltro, appare conforme a quanto contenuto nel disegno di legge, nella prospettiva di assicurare priorità al superamento della crisi dell'impresa mediante soluzioni da adottare in continuità aziendale piuttosto che attraverso la liquidazione della stessa.

L'articolo 4 del disegno di legge consente di attivare la procedura di allerta della crisi, non solo su iniziativa dell'imprenditore, ma anche su impulso di soggetti terzi rispetto all'imprenditore (come gli organi di controllo o i creditori qualificati).

Tale disposto fornisce un'attuazione più completa del sistema di *early warning* di cui all'articolo 3 dalla proposta di direttiva COM(2016) 723. Questa prevede solo un accesso volontario dell'imprenditore alla procedura di allerta, ma non esclude interventi di soggetti terzi, anche in base al considerando n. 16 ove si ammette che «Si potrebbero inoltre incoraggiare od obbligare, a norma del diritto nazionale, i terzi in possesso di informazioni rilevanti, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, a segnalare gli andamenti negativi».

Peraltro, in fase ascendente, questa Commissione aveva richiesto di rendere maggiormente efficace l'allerta a livello europeo con l'introduzione obbligatoria della possibilità che esso sia attivabile (anche) da un soggetto terzo rispetto all'imprenditore, in considerazione della frequente riluttanza dei titolari d'impresa ad attivarsi in fase precoce rispetto alla necessità di far fronte alla situazione di dissesto. L'intervento di un soggetto terzo, in linea con l'articolo 4 del disegno di legge in esame, consentirebbe di favorire il rapido accesso alle procedure di ristrutturazione, di evitare che un intervento intempestivo possa trascinare nel fallimento anche le imprese creditrici, di evitare di accumulare debiti tributari e previdenziali e di aggravare in generale la situazione.

Infine, l'articolo 6, comma 1, lettera c), del disegno di legge prevede che possa essere introdotto un limite di durata al divieto di azioni esecutive durante la procedura di ristrutturazione. Tale previsione è distonica rispetto all'articolo 168 della legge fallimentare, ma è conforme alle previsioni dell'articolo 6 della citata proposta di direttiva.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'esauriente esposizione ed apre la discussione.

Prende la parola il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), il quale chiede lumi sull'effettiva applicabilità delle misure predisposte dal provvedimento in titolo.

Replica brevemente la relatrice, senatrice GINETTI (*PD*), la quale ribadisce come il disegno di legge in parola preveda significativi meccanismi di intervento necessari ad ovviare, in conformità con la normativa europea, ai molteplici casi di crisi imprenditoriale.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione la proposta di parere presentata dalla relatrice ed allegata all'odierno resoconto, che è accolta dalla Commissione.

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, introduce il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 10 maggio 2017, il quale delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Rilevato che il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, la relatrice sottopone all'attenzione dei Commissari un conferente schema di parere favorevole con una osservazione, attinente all'opportunità che la Commissione di merito

valuti di specificare meglio, tra i principi e criteri direttivi di delega, le responsabilità degli amministratori delle società coinvolte che abbiano commesso atti pregiudizievoli con dolo o colpa.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'esauriente esposizione ed apre la discussione.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), pur condividendo l'impostazione generale dello schema di parere predisposto dalla relatrice, rileva, tuttavia, l'esigenza di sottolineare la mancanza, nel disegno di legge di delega in esame, di una efficace disciplina sulla chiamata in causa del *management* responsabile dell'insolvenza di grandi imprese.

Al riguardo, la RELATRICE, nel rammentare che il compito della 14^a Commissione risiede istituzionalmente nel verificare la compatibilità europea della normativa interna, consente a segnalare alla Commissione di merito di valutare la problematica sollevata dal collega Molinari.

Nessun altro Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver accertato la presenza del numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la bozza di parere preparata dalla relatrice, con l'integrazione emersa nel corso della discussione, allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2885) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il senatore MARAN (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, presentato dal Governo il 20 luglio 2017, al fine di procedere alla ratifica della Convenzione di Faro, del Consiglio d'Europa, del 2005, sul valore del patrimonio culturale per la società.

Valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore, quindi, dà lettura di un conferente schema di parere favorevole con una osservazione, riguardante l'auspicio che, per quanto riguarda gli altri impegni discendenti dalla Convenzione di Faro, oltre a quelli di cui all'articolo 13 della stessa Convenzione, lo Stato disponga di sufficienti risorse funzionali e di bilancio a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione ed apre la discussione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) richiama l'attenzione dei commissari su tale importante convenzione del Consiglio d'Europa, la quale

attende di essere ratificata dall'Italia da lungo tempo, essenzialmente per motivi di natura finanziaria.

Proprio a tale riguardo, sollecita il relatore ad inserire, nello schema di parere da lui illustrato, l'auspicio che l'Esecutivo assicuri una soluzione complessiva di tale problema.

Il senatore MARAN (*PD*), nel ricordare che i profili finanziari dei vari provvedimenti sono notoriamente di competenza della Commissione bilancio, recepisce il suggerimento della collega senatrice come *obiter dictum* da inserire nella proposta di parere.

Successivamente, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale necessario, mette in votazione la bozza riformulata di parere presentata dal relatore ed allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2681

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017;

considerato che:

– il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della legge fallimentare del 1942 (applicabile agli imprenditori commerciali), per la riforma delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 (applicabile al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta), nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie (incentrato su molte disposizioni del titolo VI del codice civile) (art. 1, comma 1);

– nell'articolo 1, comma 2, si afferma che nell'esercizio della delega si deve tenere conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE, nonché dei principi della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL);

– l'articolo 2 reca i principi generali della delega, mentre l'articolo 3 reca alcuni principi specifici per i gruppi di imprese;

– l'articolo 4 contiene una significativa novità rispetto al sistema vigente prevedendo, nell'esercizio della delega, l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori;

– con la stessa finalità, l'articolo 5 reca principi direttivi per incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria;

– l'articolo 6 si riferisce al concordato preventivo;

– l'articolo 7 si riferisce alla «liquidazione giudiziale» che, nella terminologia del disegno di legge, sostituisce nominalmente la dizione «fallimento»;

– l'articolo 8 reca principi per la procedura di esdebitazione, consistente nella liberazione dei debiti residui, all'esito della liquidazione giudiziale;

– l'articolo 9 detta principi direttivi per il riordino e la semplificazione della disciplina sul sovraindebitamento;

– altri articoli riguardano i privilegi e le garanzie reali mobiliari (articoli 10 e 11), un'ulteriore delega al Governo in merito alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, di cui al decreto legislativo n. 122 del 2005 (articolo 12), i rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali, (art. 13), modifiche al codice civile (articolo 14) e la liquidazione coatta amministrativa (articolo 15);

rilevato che, a livello di normativa europea:

– il regolamento (UE) n. 2015/848 disciplina questioni relative alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di insolvenza e al coordinamento delle procedure di insolvenza transfrontaliere, ma non armonizza le norme sostanziali in materia di insolvenza degli Stati membri;

– la raccomandazione 2014/135/UE invita gli Stati membri a dotarsi di procedure efficaci di pre-insolvenza per aiutare i debitori economicamente validi ad essere ristrutturati e di disposizioni sulla seconda opportunità per gli imprenditori che consentano la liberazione dai debiti entro tre anni dalla dichiarazione di insolvenza;

– è stata presentata la proposta di direttiva COM (2016) 723, che mira ad una maggiore armonizzazione tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza delle imprese, al fine di agevolare le imprese economicamente sostenibili («vitali») in difficoltà finanziarie, sia attraverso meccanismi di ristrutturazione precoce che evitino l'insolvenza e consentano loro di continuare a operare, sia offrendo agli imprenditori onesti sovraindebitati una seconda opportunità, con l'effetto di favorire la crescita del mercato unico, il mantenimento dei posti di lavoro, gli scambi commerciali e gli investimenti transfrontalieri. Su tale proposta di direttiva la 14^a Commissione si è espressa in fase ascendente il 5 aprile 2017;

– è stato chiarito che la procedura di concordato preventivo (C. giust., 7 aprile 2016, C-546/14, *Degano trasporti*) e la procedura di esdebitazione (C. giust., 16 marzo 2017, C-493/15, *Agenzia delle entrate c. Identi*) non costituiscono, di per sé, una rinuncia generale ed indiscriminata alla riscossione dell'IVA, tributo che concorre alla formazione delle risorse proprie dell'Unione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– in riferimento all'articolo 1, comma 2, è previsto che la delega «tiene conto» della normativa europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848, nonché di altri atti.

Al riguardo, per quanto concerne la normativa di livello primario dell'Unione europea, la formula «tiene conto» ha margini di ambiguità, adombrando per il legislatore delegato la facoltà anche di non ottemperare integralmente ai precetti europei.

Va quindi previsto che la delega «si conforma» alla normativa europea.

Tale formula sarebbe idonea anche a coordinare la legislazione delegata, da adottare in un anno (art. 1, comma 1), con la possibile entrata in vigore della direttiva di cui al COM(2016) 723, all'attenzione del legislatore europeo.

Quest'ultima direttiva, peraltro, appare conforme a quanto contenuto nel disegno di legge, nella prospettiva di assicurare priorità al superamento della crisi dell'impresa mediante soluzioni da adottare in continuità aziendale piuttosto che attraverso la liquidazione della stessa;

– l'articolo 4 del disegno di legge consente di attivare la procedura di allerta della crisi, non solo su iniziativa dell'imprenditore, ma anche su impulso di soggetti terzi rispetto all'imprenditore (come gli organi di controllo o i creditori qualificati).

Tale disposto fornisce un'attuazione più completa del sistema di *early warning* di cui all'articolo 3 dalla proposta di direttiva COM(2016) 723. Questa prevede solo un accesso volontario dell'imprenditore alla procedura di allerta, ma non esclude interventi di soggetti terzi, anche in base al considerando n. 16 ove si ammette che «Si potrebbero inoltre incoraggiare od obbligare, a norma del diritto nazionale, i terzi in possesso di informazioni rilevanti, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, a segnalare gli andamenti negativi».

Peraltro, in fase ascendente questa Commissione aveva richiesto di rendere maggiormente efficace l'allerta a livello europeo con l'introduzione obbligatoria della possibilità che esso sia attivabile (anche) da un soggetto terzo rispetto all'imprenditore, in considerazione della frequente riluttanza dei titolari d'impresa ad attivarsi in fase precoce rispetto alla necessità di far fronte alla situazione di dissesto. L'intervento di un soggetto terzo, in linea con l'articolo 4 del disegno di legge in esame, consentirebbe di favorire il rapido accesso alle procedure di ristrutturazione, di evitare che un intervento intempestivo possa trascinare nel fallimento anche le imprese creditrici, di evitare di accumulare debiti tributari e previdenziali e di aggravare in generale la situazione;

– l'articolo 6, comma 1, lettera c), del disegno di legge prevede che possa essere introdotto un limite di durata al divieto di azioni esecutive durante la procedura di ristrutturazione. Tale previsione è distonica rispetto all'articolo 168 della legge fallimentare, ma è conforme alle previsioni dell'articolo 6 della citata proposta di direttiva.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2831

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 10 maggio 2017;

considerato che il disegno di legge:

- delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (articolo 1);

- risulta dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati dell'articolo 15 del progetto di legge n. 3671;

- l'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale.

Tra i principi direttivi va ricordato quello per cui per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea (comma 1, lettera *s*). Viene, a tal fine, richiamato l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi), secondo il quale lo Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro;

ricordato che l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal citato decreto-legge n. 26 del 1979, accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico. Scopo della procedura era quello di evitare le soluzioni liquidatorie che non tenessero conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale era invece quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito.

La legge nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi comunitari, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Le censure sono state superate nel 1999 con decreto legislativo n. 270 del 1999 (c.d. legge Prodi-*bis*), finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale e a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

Sulla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria contenuta nella Prodi-*bis* si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata (cd. accesso diretto) all'amministrazione straordinaria introdotta dalla «legge Marzano» (decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 39 del 2004).

Tale disciplina è stata emanata per far fronte al *crack* Parmalat ed è stata ripetutamente modificata, sia per affrontare le esigenze dalla procedura Parmalat sia per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e ILVA;

valutato come lo sforzo maggiore della riforma sia quello di dare coerenza sistematica, per unificare una disciplina stratificata su diversi interventi normativi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale;

rilevato che il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che siano meglio specificate, tra i principi e criteri direttivi di delega, le responsabilità degli amministratori delle società coinvolte che abbiano commesso atti pregiudizievoli con dolo o colpa.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2885

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso è stato presentato dal Governo il 20 luglio 2017, al fine di procedere alla ratifica della Convenzione di Faro, del Consiglio d'Europa, del 2005, sul valore del patrimonio culturale per la società;

considerato che esso è stato adottato dalla Commissione di merito quale testo base, nell'ambito dell'esame congiunto con il disegno di legge n. 2795, su cui questa Commissione aveva espresso parere favorevole in data 17 maggio 2017;

ricordato che la Convenzione in ratifica:

– ha la finalità di promuovere una comprensione e valorizzazione più ampia del patrimonio culturale in Europa e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale, come contributo al benessere e alla qualità della vita;

– si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso del patrimonio culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come espressamente previsto dall'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966;

– non impone specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste, sebbene il Consiglio d'Europa, per il tramite dello *Steering Committee for Cultural, Heritage and Landscape*, ha predisposto uno specifico Piano d'azione per tradurre in pratica i principi stabiliti nel testo;

ricordato, in particolare, che:

– in base all'articolo 3 della Convenzione, le Parti si impegnano a promuovere la comprensione del patrimonio comune dell'Europa, definito come ogni forma di eredità culturale, fonte di ricordo, di comprensione, identità, coesione e creatività, nonché di ideali, principi e valori maturati nel tempo che favoriscono lo sviluppo di una società pacifica e stabile,

fondata sul rispetto dei diritti umani, della democrazie e dello Stato di diritto;

– con l'articolo 5 le Parti si impegnano a riconoscere l'interesse pubblico del patrimonio culturale, a valorizzarlo, ad adottare disposizioni legislative che assicurino l'esercizio del relativo diritto, a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate e a promuoverne la protezione;

– l'articolo 7 dispone che le Parti stabiliscano procedure di conciliazione per dare adeguata soluzione a situazioni di valori tra loro contrastanti, considerati patrimonio culturale da parte di comunità diverse;

– con l'articolo 9 le Parti si impegnano a promuovere il rispetto dell'integrità del patrimonio culturale, assicurando che di fronte a eventuali mutamenti vi sia la piena comprensione dei valori culturali coinvolti;

– con l'articolo 10 le Parti si impegnano a promuovere e attuare il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico sostenibile;

– la parte III (articoli 11-14) disciplina le forme di gestione e di responsabilità condivisa del patrimonio culturale, da parte delle istituzioni pubbliche e della società civile. In particolare, l'articolo 13 (Patrimonio culturale e conoscenza) favorisce la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione, e prevede una pluralità di azioni che le Parti si impegnano a porre in essere;

– la parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, mentre la parte V (articoli 18-23) reca le clausole finali della Convenzione;

considerato che il disegno di legge prevede misure concrete solo per le azioni di cui all'articolo 13 della Convenzione, ritenendo gli altri aspetti già sufficientemente coperti dalla normativa nazionale vigente e dalle dotazioni di bilancio esistenti. In tal senso, l'articolo 3 del disegno di legge autorizza la spesa di un milione di euro annui per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 13 della Convenzione, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione, rinviando ad un successivo decreto ministeriale per l'individuazione delle azioni concrete, quali per esempio borse di studio o premi alle scuole per il miglioramento dell'offerta formativa nel campo del patrimonio culturale;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

si auspica che, per quanto riguarda gli altri impegni discendenti dalla Convenzione di Faro, oltre a quelli di cui all'articolo 13 della stessa Convenzione, lo Stato disponga di sufficienti risorse funzionali e di bilancio a legislazione vigente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità

Nuovo testo C. 3653 Mongiello

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, sul nuovo testo C. 3653, di iniziativa della deputata Mongiello, recante «Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge in esame è composta di un solo articolo, articolato in quattro commi. Il comma 1 prevede che i Comuni nei quali ricadono produzioni rappresentative dell'enogastronomia e della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.

Il comma 2, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agrolimentari.

In base al comma 3, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce, entro novanta giorni, i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel Registro e le relative modalità di iscrizione.

Il comma 4 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia

Nuovo testo C. 4407 Fanucci

(Parere alla X Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati sul testo della proposta di legge C. 4407, d'iniziativa del deputato Fanucci, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme di'Italia», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 della proposta di legge reca numerose modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni.

Richiamando i profili di maggior rilievo per le competenze della Commissione, rileva che si prevede (lett. *a*), n. 3) che lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo per la riqualificazione termale istituito dalla medesima norma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali, nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. A tali fini, è istituito il Fondo per la riqualificazione termale, con una dotazione annua di 20 milioni di euro per il triennio 2017-2019, prevedendo che le modalità per l'utilizzo del Fondo medesimo e per la sua ripartizione fra lo Stato e le Regioni interessate, nel limite delle predette risorse e sulla base di appositi progetti di riqualificazione, siano individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del-

l'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Governo è delegato (lett. a), n. 4), ad emanare, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola e apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente.

Viene sostituito (lett. b-ter) l'articolo 4 della legge n. 323/2000, modificando in particolare la disciplina riguardante l'erogazione delle cure termali da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN). Le prestazioni di assistenza termale sono garantite dal Servizio sanitario nazionale; la norma precisa che le patologie per le quali sono garantite le prestazioni sono quelle, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, individuate ai sensi del comma 553 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), anche sulla base di proposte contenute negli accordi cui al successivo comma 8. È riconosciuta alle aziende termali accreditate la possibilità di svolgere nuovi compiti: nella loro attività diretta ad erogare servizi di primo livello (vale a dire servizi di base: in proposito la relazione illustrativa al provvedimento iniziale chiariva che per tali servizi dovrebbero intendersi «le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie») le stesse possono partecipare alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura (senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati. Le stesse aziende possono inoltre partecipare a progetti per favorire il cosiddetto «invecchiamento attivo».

Viene previsto inoltre che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni, sentita la Conferenza Stato-Regioni, devono essere definiti il «tracciato record» e le modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle Regioni, per l'alimentazione del flusso del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), i dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti fruitori delle cure termali. Da tali dati dovrà essere possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi utili agli enti del SSN per la conduzione di analisi epidemiologiche finalizzate alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della terapia termale, nonché alla riabilitazione.

Ai fini della riduzione delle liste d'attesa e per il contenimento della spesa viene stabilito che, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza definiti nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal SSN devono essere garantiti i seguenti cicli di cure termali: per la riabilitazione motoria e neuromotoria; per la riabilitazione funzionale del motuleso; per la riabilitazione della funzione cardio-respiratoria e delle funzioni auditive. Questi cicli sono quelli già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi pre-

viste. Il Ministro della salute, con proprio decreto, emana inoltre linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati, per ciascuna delle predette patologie.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del decreto-legge n. 95 del 2012 (L. 135/2012), le Regioni devono riservare apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per stipulare i relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'Accordo nazionale di cui al successivo comma 8. La norma inoltre istituisce un Fondo, denominato Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, senza tuttavia prevedere una dotazione annua e definire le relative modalità di gestione.

Viene inoltre disposto, come attualmente previsto, che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi, ma si specifica che essa deve essere in particolare riferita alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali; ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento. I predetti accordi sono stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale e diventano efficaci una volta recepiti dalla Conferenza permanente Stato-Regioni in base alle forme previste dalla normativa vigente, regolata dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 281/1997 che definiscono peraltro, rispettivamente, la disciplina relativa ai compiti e alle intese raggiunte dalla stessa.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono inoltre chiamate ad adottare idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.

Viene inoltre introdotto (lettera *d*)) l'articolo 5-*bis* nella legge n. 323 del 2000, il quale dispone misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà a favore di soggetti privati.

È ridefinito il profilo professionale dell'operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali di cui all'articolo 9 della L. 323/2000, modificandone innanzitutto la denominazione in operatore di assistenza termale. L'operatore deve aver conseguito un attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale resa in base a quanto stabilito dal decreto di cui al successivo comma 2. Le attività svolte sono indirizzate a promuovere e a conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali e ad assistere e a collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che attengono alle cure termali. Il nuovo comma 2 demanda ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica necessario per lo svolgimento del predetto profilo profes-

sionale, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali. Il decreto inoltre dovrà disporre circa la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea, nonché la regolamentazione degli accordi tra università e aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici Accordi quadro stipulati tra le stesse università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali. Ricorda che in base alla normativa vigente, l'operatore termale rientra nelle categorie individuate al comma 5 dell'articolo 3-*octies* del decreto legislativo n. 502/1992, con cui si stabilisce che le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle Regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Stato-Regioni; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici. In proposito è stato emanato il provvedimento del 22 febbraio 2001, che disciplina, più in generale, la figura – ed il relativo profilo professionale – riguardante dell'operatore sociosanitario. Lo stesso provvedimento ha inoltre definito l'ordinamento didattico dei corrispondenti corsi di formazione (competenza di Regioni e Province autonome, enti incaricati dell'organizzazione dei corsi e delle attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del citato provvedimento). Sono fatte salve, a legislazione vigente, le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 42 del 1999, distinte pertanto dalle predette figure sociosanitarie.

È inoltre introdotto (lettera *h*) l'articolo 11-*bis* nella legge n. 323 del 2000, il quale prevede agevolazioni di carattere fiscale consistenti in un credito d'imposta, in una deduzione triennale per i costi di acquisto e ristrutturazione degli immobili destinati all'attività dell'azienda termale e nella espressa detrazione IVA degli acquisti effettuati per i suddetti investimenti. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, entro due mesi, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevederne il monitoraggio e il rispetto del limite di spesa, nonché le spese ammissibili.

Ulteriori disposizioni (lettera *l*) concernono il marchio di qualità termale.

L'articolo 2 prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 3-*bis* prevede infine la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

S. 2795 Elena Ferrara e S. 2885 Governo

(Parere alla 3^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione La Commissione è chiamata a esprimere i pareri, per gli aspetti di competenza, alla 3^a Commissione Affari esteri, emigrazione del Senato, sui disegni di legge S. 2795, di iniziativa della senatrice Elena Ferrara, e S. 2885, di iniziativa del Governo, recanti «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005».

La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre 2005, è entrata in vigore nell'ottobre 2011, al raggiungimento del decimo strumento di ratifica. L'Italia ha firmato la Convenzione il 27 febbraio 2013 ed il provvedimento in esame intende autorizzarne la ratifica.

La Convenzione di Faro è volta a promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato. Tale obiettivo è perseguito impegnando gli Stati aderenti a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia tra pubbliche istituzioni, cittadini privati e associazioni.

L'accordo oggetto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in 5 Parti.

Il preambolo, nel richiamare gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa, rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita.

La Parte I (artt. 1-6) individua gli obiettivi, le definizioni e i principi. In particolare viene richiamato il «diritto al patrimonio culturale» quale espressione del più ampio diritto di partecipare alla vita culturale, riconoscendo una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale. Il «patrimonio culturale» è definito come insieme di risorse ereditate dal passato, e la «comunità patrimoniale» quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio. È stabilito l'impegno delle Parti firmatarie a promuovere la conoscenza e la comprensione del patrimonio comune dell'Europa, riconoscendone l'interesse pubblico e adottando disposizioni che favoriscano la partecipazione alle attività di protezione e valorizzazione.

La Parte II (artt. 7-10) concerne il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società. Le Parti si impegnano a favorire la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per la coesistenza pacifica, integrando tale prospettiva nell'educazione e nella forma-

zione permanente. Si impegnano inoltre a utilizzare il patrimonio culturale – nel rispetto di una fruizione sostenibile – come fattore di sviluppo economico, politico e sociale.

La Parte III (artt. 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico. Le Parti sono chiamate, tra l'altro: a promuovere un'organizzazione congiunta delle responsabilità in materia di patrimonio culturale da parte delle istituzioni pubbliche; ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale e la partecipazione democratica, anche mediante il riconoscimento delle organizzazioni del volontariato; a prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità al patrimonio culturale in cui essa si identifica; ad agevolare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale nella formazione e ad incoraggiare la ricerca e lo scambio di conoscenze e competenze; a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale.

La Parte IV (artt. 15-17) riguarda i meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale. Le Parti si impegnano a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, un sistema di monitoraggio in tema di legislazione, politiche e pratiche riguardanti il patrimonio culturale, e a garantirne l'accesso al pubblico.

La Parte V (artt. 18-23) reca le clausole finali della Convenzione, tra le quali anche l'applicazione territoriale della Convenzione, che consente agli Stati di limitare il territorio di applicazione dell'accordo. Per quanto riguarda i disegni di legge, gli articoli 1 e 2 ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 del disegno di legge S. 2795 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 3 del disegno di legge S. 2885 destina un finanziamento, pari ad un milione di euro, all'attuazione dell'articolo 13, volto a promuovere la correlazione tra il settore dell'istruzione e quello della formazione.

L'articolo 4 del disegno di legge S. 2795 e l'articolo 5 del disegno di legge S. 2885 recano la clausola di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

In conclusione propone l'espressione di un parere favorevole.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 8,25 alle ore 8,30.

ALLEGATO 1

**Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di
identità (Nuovo testo C. 3653 Mongiello)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3653, di iniziativa della deputata Mongiello, recante «Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento in esame è riconducibile ad una pluralità di ambiti materiali che interessano la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», «tutela della concorrenza» e «organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni», la competenza concorrente in materia di «alimentazione» e la competenza regionale in materia di «agricoltura»;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio eno-gastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità, senza chiarire le modalità di individuazione di tali comuni e di assunzione di tale denominazione e senza prevedere un adeguato coinvolgimento della Conferenza unificata;

considerato che l'articolo 1, comma 3, rimette ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei requisiti delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari, che possono iscriversi nel relativo registro istituito dal comma 2, senza prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, siano precisate le modalità di individuazione dei Comuni ai fini dell'assunzione della denominazione di città di identità e sia previsto un adeguato coinvolgimento a tal fine della Conferenza unificata;

2) all'articolo 1, comma 3, sia previsto un coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (Nuovo testo C. 4407 Fanucci)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4407, d'iniziativa del deputato Fanucci, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, la materia «acque termali» risulta ascritta alla competenza regionale, intersecandosi peraltro con la competenza esclusiva statale nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente» e con la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di «tutela della salute» (sentenza n. 93 del 2003);

ricordato che, nella sentenza n. 1/2010, la Corte costituzionale ha evidenziato che il bene della vita «acque minerali e termali» deve essere considerato da due distinti punti di vista: quello dell'uso o fruizione – di competenza regionale – e quello della sua tutela, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s) (in tal senso *cfr.* anche la sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2008); si tratta, secondo la Corte, di «evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso» (in tale senso *cfr.* anche la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2008);

considerato che il nuovo articolo 4, comma 7, della legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*) – dispone l'obbligo per le Regioni di riservare apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per stipulare gli accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, istituendo a tal fine il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, senza tuttavia prevedere una dotazione annua e definire le relative modalità di gestione;

rilevato che il nuovo articolo 4, comma 8, della legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*) – prevede la stipula di accordi, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizza-

zioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, che diventano efficaci una volta recepiti dalla Conferenza Stato-Regioni in base alle forme previste dalla normativa vigente, regolata dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 281/1997, che si limitano tuttavia a definire la disciplina relativa, rispettivamente, ai compiti e alle intese raggiunte dalla stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), capoverso Art. 4, comma 7, al fine di garantire alle Regioni le necessarie risorse per l'attuazione della legge, sia indicata la dotazione del neo-istituito Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza e siano disciplinate le modalità di gestione del Fondo, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), capoverso Art. 4, comma 8, sia modificata la procedura di stipula degli accordi ivi previsti, non risultando chiaro il ruolo del Ministero della salute, né le modalità di acquisizione di efficacia degli accordi medesimi.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (S. 2795 Elena Ferrara e S. 2885 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge S. 2795, di iniziativa della senatrice Elena Ferrara, e S. 2885, di iniziativa del Governo, recanti «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005», che impegna gli Stati aderenti a promuovere un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale, fondato sulla sinergia tra pubbliche istituzioni, cittadini privati e associazioni;

rilevato che i provvedimenti sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo.

Propone che anche per la seduta odierna sia pubblicato il resoconto stenografico.

(La Commissione concorda)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 5 luglio si è aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento all'ordine del giorno, con l'illustrazione da parte del deputato Michele ANZALDI, *relatore*, dello schema di risoluzione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori della senatrice Anna Maria BERNINI (*FI-PdL XVII*), cui Roberto FICO, *presidente*, risponde, prendono la parola il senatore Federico FORNARO (*Art.1-MDP*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), la deputata Dalila NESCI (*M5S*), Roberto FICO, *presidente*, e il deputato Michele ANZALDI, *relatore*.

Roberto FICO, *presidente*, dichiarata conclusa la discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 13 settembre 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,25.

(La seduta, sospesa alle ore 14,25 riprende alle ore 14,30).

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione si recherà in missione nei Paesi Bassi dal 25 al 28 settembre prossimi.

Audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Antonino Di Matteo

(Svolgimento e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Antonino Di Matteo.

L'audizione odierna rientra nei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge istitutiva ed è in particolare dedicata, anche alla luce di quanto emerso in occasione dell'audizione della dottoressa Fiammetta Borsellino, svolta lo scorso 20 luglio 2017 a Palermo, alle indagini e ai processi sulla strage di Via D'Amelio.

Antonino DI MATTEO, *sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, alla quale risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Di Matteo per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione a martedì 19 settembre 2017.

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 13 settembre 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia,
Sandro Raimondi**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia, Sandro Raimondi, accompagnato dal maggiore dei carabinieri del Noe di Milano, Piero Vincenti, e dall'ispettore capo della polizia di Stato, Tommaso Bellonese, che ringrazia della presenza.

Sandro RAIMONDI, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia*, svolge una relazione.

PIERO VINCENTI, *maggiore dei carabinieri del Noe di Milano*, fornisce alcune precisazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (*LNP*), Paola NUGNES (*M5S*), Luis Alberto ORELLANA (*Aut-PSI-MAIE*), i deputati Stefano VIGNAROLI (*M5S*), Miriam COMINELLI (*PD*), Piergiorgio CARRESCIA (*PD*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Sandro RAIMONDI, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia*, Piero VINCENTI, *maggiore dei carabinieri del Noe di Milano*, e Tommaso BELLONESE, *ispettore capo della polizia di Stato*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria

320^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori CASSON (*Art.1-MDP*) e Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 13 settembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, con riferimento al nuovo schema di decreto ministeriale concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e stima delle capacità fiscali dei comuni delle Regioni a statuto ordinario

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, le senatrici Magda Angela ZANONI (*PD*) e Maria Cecilia GUERRA (*MDP*) nonché i deputati Giovanni PAGLIA (*SI-SEL-POS*) e Daniele MARANTELLI (*PD*).

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, e Maria Teresa MON-

TEDURO, *Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento delle Finanze*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia la professoressa Lapecorella per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Mercoledì 13 settembre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,45

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 784 del 12 settembre 2017, seduta n. 330 della Commissione Ambiente, territorio, beni ambientali (13^a), alla pagina 78, trentasettesima riga, *sostituire le parole da: «2.2» a «2.4» con le seguenti: «2.2 (limitatamente ai commi 5 e 6), 2.3 (limitatamente ai commi 5 e 6), 2.4 (limitatamente ai commi 5 e 6)».*

